

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e alle importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia** 1

- ★ **Regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96** 55

- Regolamento (CE) n. 72/97 della Commissione, del 17 gennaio 1997, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 1997 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli accordi europei conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca 64

- Regolamento (CE) n. 73/97 della Commissione, del 17 gennaio 1997, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 1997 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli accordi di liberalizzazione degli scambi conclusi tra la Comunità e la Repubblica estone, la Repubblica lettone e la Repubblica lituana 66

- Regolamento (CE) n. 74/97 della Commissione, del 17 gennaio 1997, relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare 68

- ★ **Regolamento (CE) n. 75/97 della Commissione, del 17 gennaio 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 1487/95 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità** 72

Prezzo: 25 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CE) n. 76/97 della Commissione, del 17 gennaio 1997, concernente talune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania	74
Regolamento (CE) n. 77/97 della Commissione, del 17 gennaio 1997, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di certificati di importazione presentate nel mese di gennaio 1997 per taluni formaggi nel quadro del regime previsto dagli accordi europei conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania	76
Regolamento (CE) n. 78/97 della Commissione, del 17 gennaio 1997, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centosettantaquattresima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89	78
Regolamento (CE) n. 79/97 della Commissione, del 17 gennaio 1997, relativo al rilascio di titoli di esportazione di prodotti ortofrutticoli	80
Regolamento (CE) n. 80/97 della Commissione, del 17 gennaio 1997, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie d'Israele	81
Regolamento (CE) n. 81/97 della Commissione, del 17 gennaio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	83
* Ventesima Direttiva 97/1/CE della Commissione, del 10 gennaio 1997, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici⁽¹⁾	85

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

97/39/CE:

* Decisione della Commissione, del 18 dicembre 1996, relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso IV/35.518 — Iridium)⁽¹⁾	87
---	----

97/40/CE:

Decisione della Commissione, del 19 dicembre 1996, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia	96
---	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 70/97 DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 1996**

relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i regolamenti (CE) n. 3355/94⁽¹⁾, (CE) n. 3356/94⁽²⁾ e (CE) n. 3357/94⁽³⁾, che definiscono il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia scadono il 31 dicembre 1996;

considerando che tale regime dovrà essere sostituito, al momento opportuno, da accordi bilaterali che dovranno essere negoziati con i paesi in questione;

considerando che occorre tener conto del fatto che l'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, è stato firmato il 10 giugno 1996 e che l'accordo interinale sarà applicato il 1° gennaio 1997;

considerando che occorre tener conto del fatto che alla Repubblica di Slovenia si applicano ora le disposizioni dell'accordo bilaterale di cui sopra e non più il regime autonomo;

considerando che, pertanto, occorre adeguare opportunamente le concessioni commerciali previste per gli altri paesi dell'ex Iugoslavia, tenendo conto al tempo stesso dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea;

considerando che le concessioni commerciali preferenziali applicabili ai paesi dell'ex Iugoslavia si basano su quelle previste dall'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, firmato il 2 aprile 1980 e denunciato il 25 novembre 1991;

considerando che le concessioni preferenziali comportano l'esenzione dai dazi e la soppressione delle restrizioni quantitative per i prodotti industriali, tranne determinati prodotti soggetti a massimali tariffari, nonché concessioni specifiche (esenzione dai dazi, riduzione degli elementi agricoli e contingenti tariffari) per vari prodotti industriali;

considerando che si può instaurare una vigilanza comunitaria mediante un metodo di gestione consistente nell'imputare, a livello comunitario, le importazioni dei prodotti in questione sui massimali tariffari via via che i prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica; che tale metodo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare i dazi doganali non appena i massimali in questione siano raggiunti su scala comunitaria;

considerando che questo metodo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve poter controllare, fra l'altro, lo stato d'imputazione sui massimali;

considerando che il regime applicabile alle importazioni di prodotti tessili provenienti dalle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia e dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è disciplinato dal regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio⁽⁴⁾;

considerando che non si è ancora potuto concludere l'accordo sui vini e sulle bevande alcoliche previsto dall'accordo europeo tra la Comunità europea e la Repub-

⁽¹⁾ GU n. L 353 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3032/95 (GU n. L 316 del 30. 12. 1995, pag. 4).

⁽²⁾ GU n. L 353 del 31. 12. 1994, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3032/95 (GU n. L 316 del 30. 12. 1995, pag. 4).

⁽³⁾ GU n. L 353 del 31. 12. 1994, pag. 63. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3032/95 (GU n. L 316 del 30. 12. 1995, pag. 4).

⁽⁴⁾ GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1476/96 della Commissione (GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 4).

blica di Slovenia; che è opportuno prevedere determinate concessioni su base autonoma e transitoria in attesa della sua conclusione;

considerando le attuali difficoltà del mercato, è opportuno limitare le precedenti concessioni per il baby beef, fatto salvo il quadro di futuri negoziati bilaterali con i paesi in questione;

considerando che occorre, in particolare, garantire un accesso senza discriminazioni ai contingenti tariffari a tutti gli importatori della Comunità nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote fissate per questi contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che spetta alla Comunità decidere di aprire contingenti tariffari per adempiere ai propri obblighi internazionali; che tuttavia nulla impedisce, ai fini di un'efficace gestione comune dei contingenti, di autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi contingenziali i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni effettive; che, tuttavia, questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve poter controllare, fra l'altro, il grado di esaurimento dei volumi contingenziali e informarne gli Stati membri;

considerando che, ai fini di razionalizzazione e di semplificazione, è preferibile autorizzare la Commissione ad introdurre, previo parere del comitato del codice doganale e fatte salve le procedure specifiche di cui all'articolo 10, le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari;

considerando che le intese di importazione sono rinnovate in base alle condizioni stabilite dal Consiglio tenuto conto dello sviluppo delle relazioni tra la Comunità e ciascuno dei paesi interessati, ivi compreso l'approccio regionale; che è opportuno, pertanto, limitare la durata di tali intese ad un anno per consentire di verificarne regolarmente l'osservanza, fatta salva la possibilità di modificare la copertura geografica del regolamento in qualsiasi momento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni specifiche di cui agli articoli da 2 a 8, i prodotti diversi da quelli elencati all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea e all'allegato A del presente regolamento, originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative

né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.

2. Le importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia beneficiano della concessione di cui all'articolo 7.

3. L'ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali instaurati dal presente regolamento è subordinata al rispetto della definizione della nozione di «prodotti originari» di cui al titolo IV, capitolo 2, sezione 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾.

Articolo 2

Prodotti agricoli trasformati

I dazi all'importazione, vale a dire i dazi doganali e gli elementi agricoli, applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati all'allegato B sono indicati a fronte di ciascun prodotto nel medesimo allegato.

Articolo 3

Prodotti tessili

1. I prodotti tessili originari dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento e indicati nell'allegato III, punto B del regolamento (CE) n. 517/94 sono ammessi all'importazione nella Comunità entro i limiti quantitativi comunitari annui fissati nel regolamento (CE) n. 517/94.

2. Le reimportazioni successive ad un'operazione di perfezionamento passivo secondo il regolamento (CE) n. 3036/94⁽²⁾ sono ammesse entro i quantitativi comunitari annui fissati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 517/94, per i paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento. Ad essi, inoltre, non si applicano dazi doganali.

Articolo 4

Prodotti industriali — Massimali tariffari

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, elencati negli allegati C I, C II, C III e C IV, sono soggette a massimali tariffari e a vigilanza comunitaria.

⁽¹⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 12/97 della Commissione (GU n. L 9 del 13. 1. 1997, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 322 del 15. 12. 1994, pag. 1.

Le designazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1, i relativi codici della nomenclatura combinata e i livelli dei massimali sono riportati negli allegati suddetti. Gli importi dei massimali sono maggiorati ogni anno del 5 %.

2. Le imputazioni sui massimali sono effettuate via via che i prodotti sono presentati in dogana corredati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e da un certificato di circolazione delle merci conforme alle norme di origine.

Una merce può essere imputata sul massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ripristinata la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello della Comunità, in base alle importazioni imputate alle condizioni sopra stabilite.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite; tali informazioni sono fornite a norma del paragrafo 4.

3. Non appena i massimali sono raggiunti, la Commissione può ripristinare, mediante regolamento e sino al termine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati ai paesi terzi.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli estratti delle imputazioni effettuate nel corso del mese precedente. A richiesta della Commissione, essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni, trasmettendoli entro cinque giorni liberi a decorrere dalla fine di ogni decade.

Articolo 5

Prodotti agricoli

I prodotti originari dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, elencati nell'allegato D, possono essere importati nella Comunità in applicazione delle concessioni tariffarie indicate in tale allegato.

Articolo 6

Ciliege acide

1. Le ciliege acide originarie dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 possono essere importate nella Comunità in esenzione dai dazi doganali nei limiti indicati all'allegato D.

Qualora si superino i massimali fissati nell'allegato, può essere sospeso il rilascio dei certificati d'importazione previsti per tali prodotti.

2. Per le ciliege acide trasformate di cui ai codici NC ex 0811 90 19, ex 0811 90 39, 0811 90 75, 0812 10 00, 2008 60 51, 2008 60 61, 2008 60 71 e 2008 60 91, si

applica il paragrafo 1, nel rispetto del prezzo minimo all'importazione determinato a norma dell'allegato I, punto B del regolamento (CEE) n. 426/86⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾. Qualora non sia rispettato il prezzo minimo, si applica una tassa compensativa.

Articolo 7

Prodotti agricoli — Contingenti tariffari

1. I dazi doganali all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nell'allegato E, originari dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono sospesi nei periodi, ai livelli ed entro i contingenti tariffari comunitari indicati a fronte di ciascuno di essi.

2. Le acquaviti di prugne e i tabacchi del tipo «Prilep» devono essere corredati, all'importazione, di certificati di autenticità conformi ai modelli che figurano nell'allegato E, rilasciati dall'autorità competente dei paesi in questione.

3. I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono gestiti dalla Commissione, che può prendere tutte le misure amministrative utili per garantirne una gestione efficace.

4. Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per uno dei prodotti di cui al paragrafo 1 accompagnato di certificato di origine e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni.

I prelievi sono concessi dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui lo permette il saldo disponibile.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa appena possibile nel volume contingenziale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingenziale. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione sui prelievi effettuati.

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2314/95 (GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 69).

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

5. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso continuo e senza discriminazioni ai contingenti, fintantoché il saldo del volume contingente corrispondente lo consente.

Articolo 8

1. Per i prodotti di «baby-beef» definiti all'allegato F si applicano i paragrafi 2 e 3.

2. Nei limiti di un primo contingente tariffario annuo di 11 725 tonnellate, espresse in peso carcasse ripartito fra i paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, i dazi doganali applicabili sono definiti a norma dell'allegato G.

3. Tutte le domande d'importazione nell'ambito del contingente di cui al paragrafo 2 devono essere corredate di un certificato di autenticità, rilasciato dagli organi competenti del paese esportatore, in cui si attesti che la merce è originaria e proveniente da tale paese e corrisponde alla definizione dell'allegato F. Il certificato è redatto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10.

Articolo 9

Disposizioni generali

I massimali, i quantitativi di riferimento e i contingenti previsti dal presente regolamento si applicano globalmente a tutti i paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, fatta eccezione per il contingente di cui all'articolo 8.

Articolo 10

Le modalità di applicazione delle disposizioni agricole previste dal presente regolamento sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, ispirandosi alle disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati.

Articolo 11

Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento diverse da quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2 e all'articolo 10, e in particolare:

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 (GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37).

a) le modifiche e gli adeguamenti tecnici resi necessari da modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric;

b) gli adeguamenti resi necessari dalla conclusione di altri accordi tra la Comunità e i paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento

sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 12

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92⁽²⁾.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

3. Il comitato può esaminare tutte le questioni inerenti all'applicazione del presente regolamento sollevate dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 13

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.

⁽²⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

ALLEGATO A

Prodotti esclusi (Articolo 1, paragrafo 1)

Codice NC	Designazione delle merci
0509 00	Spugne naturali di origine animale:
0509 00 90	– altre
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
	– Succhi ed estratti vegetali:
1302 13 00	– – di luppolo
1302 20	– Sostanze pectiche, pectinati e pectati:
ex 1302 20 10	– – allo stato secco: – Sostanze pectiche e pectinati
ex 1302 20 90	– – altri: – Sostanze pectiche e pectinati
	– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
1302 31 00	– – Agar-agar
1302 32	– – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:
1302 32 10	– – – di carrube o di semi di carrube
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1515 60	– Olio di jojoba e sue frazioni:
1515 60 90	– – altri
1518	Grassi ed oli animali o vegetali o loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:
	– altri:
1518 00 91	– – Grassi ed oli animali o vegetali o loro frazione, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516
	– – altri:
1518 00 95	– – – Miscugli e preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali e loro frazione
1518 00 99	– – – altri
1520 00 00	Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:
1521 10	– Cere vegetali:
1521 10 90	– – altre
1521 90	– altri:
	– – Spermaceti, anche raffinati o colorati:
1521 90 99	– – – altre che gregge
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
	– Lattosio e sciroppo di lattosio:

Codice NC	Designazione delle merci
1702 11 00	- - contenente, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di prodotto puro, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca
1702 30	- Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio: - - altri:
1702 30 51 e 59	- - - contenenti in peso allo stato secco, 99 % o più di glucosio
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole e estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
ex 1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto: - escluse le preparazioni contenenti cacao e latti in polvere preparati
1901 20 00	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905
1901 90	- altri:
1901 90 11 e 19	- - Estratti di malto
ex 1901 90 91 e 99	- - altri: - escluse le preparazioni contenenti cacao e latti preparati in polvere per usi dietetici o culinari
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: - Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate
1902 11 00	- - contenenti uova
1902 19	- - altre
1902 40	- Cuscus:
1902 40 10	- - non preparato
1903 00 00	Tapioca e i suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: - Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
2008 11	- - Arachidi:
2008 11 10	- - - Burro di arachidi - altri, inclusi i miscugli, esclusi quelli del n. 2008 19:
2008 99	- - altri:
ex 2008 99 99	- - - - - altri: - Foglie di vite, germogli di luppolo e simili parti commestibili di piante

Codice NC	Designazione delle merci
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: – Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:
2101 11	– – Estratti, essenze e concentrati
2101 12	– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:
2101 12 92	– – – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè
2101 20	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:
2101 20 20	– – Estratti, essenze e concentrati – – Preparazioni:
2101 20 92	– – – a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate
2101 30	– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:
2102 20	– Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:
2102 20 11 e 19	– – Lieviti morti
2102 30	– Lieviti in polvere preparati
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 10	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:
2106 10 20	– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
2106 90	– altre:
2106 90 20	– – Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande
da 2106 90 30 a 59	– – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati
	– – altri:
ex 2106 90 92	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola: – esclusi gli idrolizzati di proteine e gli autolizzati di lievito
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009
2203 00	Birra di malto
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore all'80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione
2209 00	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Codice NC	Designazione delle merci
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
	– altri polialcoli:
2905 43 00	– – Mannitolo
2905 44	– – D-Glucitolo (sorbitolo)
2905 45 00	– – Glicerolo
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
3302 10	– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:
	– – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
	– – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:
3302 10 10	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:
3501 10	– Caseine
3501 90	– altri:
3501 90 90	– – altri
3502	Albumine, (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:
3502 11 90 e 19 90	– Ovoalbumina, diverso da inadatta, o da rendere inadatta all'alimentazione umana
3502 20	– Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:
3502 20 91 e 99	– diversa, da inadatta, o da rendere inadatta all'alimentazione umana
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
3505 10	– Destrina ed altri amidi e fecole modificati:
3505 10 10	– – Destrina
	– – altri amidi e fecole modificati:
3505 10 90	– – – altri
3505 20	– Colle
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggi di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
3809 10	– a base di sostanze amidacee
3824	Leganti preparati per forme o per anima da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:
3824 60	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

ALLEGATO B

Regime tariffario e modalità da applicare a certi merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli contemplati all'articolo 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (1)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:	
0403 10	– Iogurt:	
0403 10 51 a 99	– – aromatizzato o con aggiunta di frutta o cacao	EA
0403 90	– altri:	
0403 90 71 a 99	– – aromatizzati o con aggiunta di frutta, di noci o cacao	EA
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte:	
0405 20	– Paste da spalmare lattiere:	
0405 20 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %	EA
0405 20 30	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ma inferiore o uguale a 75 %	EA
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:	
0710 40 00	– Granturco dolce	EA
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:	
0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:	
0711 90 30	– – – Granturco dolce	EA
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:	
1517 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida:	
1517 10 10	– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	EA
1517 90	– altre:	
1517 90 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	EA
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):	
1704 10	– Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero	EA
1704 90	– altre:	
1704 90 10	– – Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	9 %
1704 90 30	– – Cioccolato bianco	EA
1704 90 51 a 99	– – altre	EA
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
1806 10	– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	
1806 10 15	– – non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	esenzione
1806 10 20	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %	EA

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (1)
1806 10 30	— — avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	EA
1806 10 90	— — avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %	EA
1806 20	— altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg	EA
1806 31 00	— — ripiene	EA
1806 32	— — non ripiene	EA
1806 90	— altre	EA
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominata né comprese altrove:	
ex 1901 10 00	— Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto: — contenenti cacao e latti in polvere	EA
1901 90	— altri:	
ex 1901 90 91	— — — non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404: — contenenti cacao e latti preparati in polvere, per usi dietetici o culinari	12,8 %
ex 1901 90 99	— — — altri: — contenenti cacao e latti preparati in polvere, per usi dietetici o culinari	EA
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:	
1902 20	— Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):	
1902 20 91 e 99	— — altre	EA
1902 30	— Altre paste alimentari	EA
1902 40	— Cuscus:	
1902 40 90	— — altro	EA
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	EA
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:	
2001 90	— altri:	
2001 90 30	— — Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	EA
2001 90 40	— — Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	EA
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:	
2004 10	— Patate:	
2004 10 91	— — — sotto forma di farina, semolino o fiocchi	EA
2004 90	— altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:	
2004 90 10	— — Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	EA

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (1)
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:	
2005 20	– Patate:	
2005 20 10	– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi	EA
2005 80 00	– Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	EA
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcoole, non nominate né comprese altrove:	
	– altri, compresi i miscugli, esclusi quelli della voce 2008 19:	
2008 91 00	– – Cuori di palma	9 %
2008 99	– – altri:	
	– – – senza aggiunta di alcoole:	
	– – – – senza aggiunta di zuccheri:	
2008 99 85	– – – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	EA
2008 99 91	– – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	EA
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè o loro estratti, essenze e concentrati:	
	– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:	
2101 12	– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:	
2101 12 98	– – – altri	EA
2101 20	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:	
	– – Preparazioni:	
2101 20 98	– – – altri	EA
2102	Lieviti (vivo o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:	
2102 10	– Lieviti vivi:	
2102 10 10	– – Lieviti di coltura	8 %
2102 10 31 e 39	– – Lieviti di panificazione	EA
2102 10 90	– – altri	10 %
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	EA
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
2106 10	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testiturizzate:	
2106 10 80	– – altri	EA
2106 90	– altre:	
2106 90 10	– – Preparazioni dette «fondute» (2)	EA
	– – altre:	
ex 2106 90 92	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola:	
	– Idrolizzati di proteine; autolizzati di lievito	esenzione
2106 90 98	– – – altre	EA

(1) Gli importi degli elementi agricoli (EA), che possono essere soggetti ad un dazio massimo, sono indicati nella tariffa doganale comune [modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987, nella sua versione modificata].

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

ALLEGATO C I (a) (b)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
01.0010	3102 3102 10 10	Concimi minerali o chimici azotati: — — Urea con tenore di azoto superiore al 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	5 483
01.0020	3102 10 90 3102 21 00 3102 29 00 3102 30 3102 30 10 3102 30 90 3102 40 3102 40 10 3102 40 90 3102 50 3102 50 90 3102 60 00 3102 70 3102 70 90 3102 80 00 3102 90 00	— — altra — Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio: — — Solfato di ammonio — — altri — Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa: — — in soluzione acquosa — — altro — Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante: — — con tenore di azoto inferiore o uguale al 28 %, in peso — — con tenore di azoto superiore al 28 %, in peso — Nitrato di sodio: — — altri — Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio o di nitrato d'ammonio — Calcio cianammide: — — altro — Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali — altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti	48 148
01.0030	3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg	79 325
01.0040	3915 3915 90 3915 90 91 3915 90 99 3916 3916 90 ex 3916 90 90 3917 3917 10 ex 3917 10 90	Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche: — di altre materie plastiche: — — altri: — — — di resine epossidiche — — — altri Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche: — di altre materie plastiche: — — altri: — di cellulosa rigenerata Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche: — Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche: — — di materie plastiche cellulosiche: — di cellulosa rigenerata — Tubi, rigidi:	1 688

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
01.0040 (segue)	3917 29 ex 3917 29 19 3917 32 ex 3917 32 51 3917 39 ex 3917 39 19 3919 3919 10 ex 3919 10 90 3919 90 ex 3919 90 90 3920 3920 71 3920 71 11 3920 71 19 3920 71 90 3921 3921 14 00	-- di altre materie plastiche: -- -- ottenuti direttamente in forma a tagliati di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati: -- -- -- altri: -- di cellulosa rigenerata -- -- altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori: -- -- -- ottenuti direttamente in forma e tagliati di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati: -- -- -- -- altri: -- di cellulosa rigenerata -- -- altri: -- -- -- ottenuti direttamente in forma e tagliati di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati: -- -- -- -- altri: -- di cellulosa rigenerata 3919 Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli: 3919 10 -- in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm: -- -- altri: ex 3919 10 90 -- -- -- altri: -- di cellulosa rigenerata 3919 90 -- altri: -- -- altri: ex 3919 90 90 -- -- -- altri: -- di cellulosa rigenerata 3920 Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto: -- di cellulosa e suoi derivati chimici: 3920 71 -- -- di cellulosa rigenerata: -- -- -- Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm: 3920 71 11 -- -- -- non stampati 3920 71 19 -- -- -- stampati 3920 71 90 -- -- -- altri 3921 Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche: -- Prodotti alveolari: 3921 14 00 -- -- di cellulosa rigenerata	1 688 (segue)
01.0050	3912 3912 20 3912 20 11 3912 20 19 3912 20 90	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie: -- Nitrati di cellulosa (compresi i collodi): -- -- non plastificati: 3912 20 11 -- -- -- Collodi e celloidina 3912 20 19 -- -- -- altri 3912 20 90 -- -- plastificati	1 056

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
01.0050 (segue)	3915	Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche:	1 056
	3915 90	- di altre materie plastiche:	(segue)
	- - - altri:		
	ex 3915 90 93	- - - di cellulosa e suoi derivati chimici:	
		- di nitrati di cellulosa	
	3916	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche:	
	3916 90	- di altre materie plastiche:	
	ex 3916 90 90	- - - altri:	
		- di nitrati di cellulosa	
	3917	Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche:	
		- Tubi rigidi:	
	3917 29	- - di altre materie plastiche:	
		- - - ottenuti direttamente in forma e tagliati di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:	
	ex 3917 29 19	- - - - altri	
		- di nitrati di cellulosa	
		- altri tubi:	
	3917 32	- - - altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori:	
		- - - - ottenuti direttamente in forma e tagliati di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:	
	ex 3917 32 51	- - - - - altri:	
		- di nitrati di cellulosa	
	3917 39	- - - altri:	
		- - - - ottenuti direttamente in forma e tagliati di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:	
	ex 3917 39 19	- - - - - altri:	
		- di nitrati di cellulosa	
	3919	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli:	
	3919 10	- in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm:	
		- - - altri:	
	ex 3919 10 90	- - - - altri:	
		- di nitrati di cellulosa	
	3919 90	- - - altri:	
		- - - - altri:	
	ex 3919 90 90	- - - - - altri:	
		- di nitrati di cellulosa	
	3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto:	
		- di cellulosa o suoi derivati chimici:	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
01.0050 (segue)	3920 72 00 3921 3921 19 3921 19 90 3921 90 3921 90 90	-- di fibre vulcanizzate Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche: -- Prodotti alveolari: -- di altre materie plastiche: -- -- altri -- altri: -- -- altri	1 056 (segue)
01.0060	4011 4011 10 00 4011 20 4011 20 10 4011 20 90 4011 30 4011 30 90 4011 91 4011 91 10 4011 91 30 4011 91 90 4011 99 4011 99 10 4011 99 30 4011 99 90 4012 4012 10 4012 10 30 4012 10 50 ex 4012 10 80 4012 20 ex 4012 20 90 4013 4013 10 4013 10 10 4013 10 90 4013 90 4013 90 90	Coperture nuove, di gomma: -- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa) -- dei tipi utilizzati per autobus o autocarri: -- -- con un indice di carico inferiore o uguale a 121 -- -- con un indice di carico superiore a 121 -- dei tipi utilizzati per aeroplani: -- -- altre -- altre: -- -- a ramponi, a spina di pesce o simili: -- -- -- dei tipi utilizzati per i veicoli e i macchinari agricoli e forestali -- -- -- dei tipi utilizzati per i veicoli e i macchinari del genio civile -- -- -- altre -- -- altre: -- -- -- dei tipi utilizzati per i veicoli e i macchinari agricoli e forestali -- -- -- dei tipi utilizzati per i veicoli e i macchinari del genio civile -- -- -- altre Coperture rigenerate o usate, di gomma; gomme, battistrada amovibili per coperture e protettori (flaps), di gomma: -- Coperture rigenerate: -- -- altre: -- -- -- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa) -- -- -- dei tipi utilizzati per autobus o autocarri -- -- -- altre: -- -- -- altre che dei tipi utilizzati per velocipedi con o senza motore ausiliario, per motocicli e moto «scooters» -- Coperture usate: -- -- altre -- -- -- altre che dei tipi utilizzati per velocipedi con o senza motore ausiliario, per motocicli e moto «scooters» Camere d'aria, di gomma: -- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa), autobus o autocarri: -- -- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa) -- -- dei tipi utilizzati per autobus o autocarri -- altre: -- -- altre	4 783

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
01.0080	4203 4203 10 00 4203 21 00 4203 29 4203 29 91 4203 29 99 4203 30 00 4203 40 00	Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti: – Indumenti – Guanti e muffole: – – speciali per praticare gli sport – – altri: – – – altri: – – – – per uomini e ragazzi – – – – altri – Cinture, cinturoni e bandoliere – altri accessori di abbigliamento	603
01.0090	4412 4420 4420 90 4420 90 11 4420 90 19	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94: – altri: – – Legno intarsiato e legno incrostato: – – – di legni tropicali di cui alla nota complementare 2 del presente capitolo – – – di altri legni	164 115 m ³
01.0100	4410	Pannelli di particelle e pannelli simili, di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici	20 714
01.0110	6401 6402	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadimenti, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica	751
01.0120	6403	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale	890
01.0130	6404 6405 6405 90 6405 90 10	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili: Altre calzature: – altre: – – con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito	374
01.0140	7004 7004 20 7004 20 99 7004 90 7004 90 70 7004 90 92 7004 90 98	Vetro tirato o soffiato, in fogli anche con strato assorbente o riflettente, ma non altrimenti lavorato: – Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente o riflettente: – – altro: – – – altro – altro vetro: – – Vetro detto di «orticoltura» – – altri, di spessore: – – – inferiore o uguale a 2,5 mm – – – superiore a 2,5 mm	10 548

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
01.0150	9405 9405 91 9405 91 19	<p>Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove:</p> <p>– Parti:</p> <p>– – di vetro:</p> <p>– – – Articoli per completare gli apparecchi per l'illuminazione elettrica (esclusi i proiettori):</p> <p>– – – – altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)</p>	2 931
01.0160	7304 7304 10 7304 10 10 7304 10 30 7304 10 90 7304 29 7304 29 11 7304 29 19 7304 31 7304 31 91 7304 31 99 7304 39 7304 39 10 7304 39 51 7304 39 59 7304 39 91 7304 39 93 7304 39 99 7304 41 7304 41 90 7304 49 7304 49 10 7304 49 91	<p>Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio:</p> <p>– Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti:</p> <p>– – con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm</p> <p>– – con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm</p> <p>– – con diametro esterno superiore a 406,4 mm</p> <p>– Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas:</p> <p>– – altri:</p> <p>– – – con diametro esterno non superiore a 406,4 mm</p> <p>– – – con diametro esterno superiore a 406,4 mm</p> <p>– altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:</p> <p>– – trafilati o laminati a freddo:</p> <p>– – – altri:</p> <p>– – – – di precisione</p> <p>– – – – altri</p> <p>– – altri:</p> <p>– – – greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete (!)</p> <p>– – – – altri:</p> <p>– – – – – altri:</p> <p>– – – – – – altri:</p> <p>– – – – – – – Tubi gas, filettati o filettabili:</p> <p>– – – – – – – – zincati</p> <p>– – – – – – – – altri</p> <p>– – – – – – – – altri, con diametro esterno:</p> <p>– – – – – – – – inferiore o uguale a 168,3 mm</p> <p>– – – – – – – – superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm</p> <p>– – – – – – – – superiore a 406,4 mm</p> <p>– altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili:</p> <p>– – trafilati o laminati a freddo:</p> <p>– – – altri</p> <p>– – altri:</p> <p>– – – greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete (!)</p> <p>– – – – altri:</p> <p>– – – – – altri:</p> <p>– – – – – – con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm</p>	19 928

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
01.0160 (segue)	7304 49 99	- - - - con diametro esterno superiore a 406,4 mm - altri, di sezione circolare, di altri acciai legati:	19 928 (segue)
	7304 51	- - trafilati o laminati a freddo: - - - dritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenente, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % incluso di carbonio e dallo 0,5 % al 2 % incluso di cromo e, eventualmente, lo 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza:	
	7304 51 11	- - - - inferiore o uguale a 4,5 m	
	7304 51 19	- - - - superiore a 4,5 m	
		- - - - altri:	
		- - - - - altri:	
	7304 51 91	- - - - - di precisione	
	7304 51 99	- - - - - altri	
	7304 59	- - - - - altri:	
	7304 59 10	- - - greggi, dritti ed a parete di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete (!) - - - - altri, dritti ed a parete di spessore uniforme, di acciaio legato, contenente, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % incluso di carbonio e dallo 0,5 % al 2 % incluso di cromo e, eventualmente, lo 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza:	
	7304 59 31	- - - - inferiore o uguale a 4,5 m	
	7304 59 39	- - - - superiore a 4,5 m	
		- - - - - altri:	
		- - - - - - altri:	
	7304 59 91	- - - - - con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	
	7304 59 93	- - - - - con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm	
	7304 59 99	- - - - - con diametro esterno superiore a 406,4 mm	
	7304 90	- - - - - altri:	
	7304 90 90	- - - - - altri	
	7305	Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezioni interna ed esterna circolari, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio	
	7306	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio:	
	7306 10	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti: - - saldati longitudinalmente, con diametro esterno:	
	7306 10 11	- - - inferiore o uguale a 168,3 mm	
	7306 10 19	- - - superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm	
	7306 10 90	- - - saldati elicoidalmente	
	7306 20 00	- Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	
	7306 30	- altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati: - - - - - altri: - - - - - di precisione, aventi parete di spessore:	
	7306 30 21	- - - - - inferiore o uguale a 2 mm	
	7306 30 29	- - - - - superiore a 2 mm	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
01.0160 (segue)	7306 30 51 7306 30 59 7306 30 71 7306 30 78 7306 30 90 7306 40 7306 40 91 7306 40 99 7306 50 7306 50 91 7306 50 99 7306 60 7306 60 31 7306 60 39 7306 60 90 7306 90 00	<p>— — — altri:</p> <p>— — — — Tubi gas, filettati o filettabili:</p> <p>— — — — — zincati</p> <p>— — — — — altri</p> <p>— — — — — altri, con diametro esterno:</p> <p>— — — — — inferiore o uguale a 168,3 mm:</p> <p>— — — — — zincati</p> <p>— — — — — altri</p> <p>— — — — — superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm</p> <p>— altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili:</p> <p>— — altri:</p> <p>— — — trafilati o laminati a freddo</p> <p>— — — altri</p> <p>— altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati:</p> <p>— — altri:</p> <p>— — — di precisione</p> <p>— — — altri</p> <p>— altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare:</p> <p>— — altri:</p> <p>— — — di sezione quadrata o rettangolare, aventi parete di spessore:</p> <p>— — — — inferiore o uguale a 2 mm</p> <p>— — — — superiore a 2 mm</p> <p>— — — di altre sezioni</p> <p>— altri</p>	19 928 (segue)
01.0167	7407 7407 10 00 7407 21 7407 21 10 7407 21 90 7407 22 7407 22 10 7407 22 90 7407 29 00 7408 7411	<p>Barre e profilati di rame:</p> <p>— di rame raffinato</p> <p>— di leghe di rame:</p> <p>— — a base di rame-zinco (ottone):</p> <p>— — — Barre</p> <p>— — — Profilati</p> <p>— — a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone):</p> <p>— — — a base di rame-nichel (cupronichel)</p> <p>— — — a base di rame-nichel-zinco (argentone)</p> <p>— — altri</p> <p>Fili di rame</p> <p>Tubi di rami</p>	6 738
01.0170	7409	Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm	1 659
01.0190	ex 7604 7605	<p>Barre e profilati di alluminio, esclusa la voce 7604 21 00</p> <p>Fili di alluminio</p>	2 077
01.0200	7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	4 485

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
01.0220	8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni:	5 627
	8501 10	– Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W:	
	8501 10 10	– – Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W	
		– – altri:	
	8501 10 91	– – – Motori universali	
	8501 10 93	– – – Motori a corrente alternata	
	8501 10 99	– – – Motori a corrente continua	
	8501 20	– Motori universali di potenza superiore a 37,5 W:	
	8501 20 90	– – altri	
		– altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua:	
	8501 31	– – di potenza inferiore o uguale a 750 W:	
	8501 31 90	– – – altri	
	8501 32	– – di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:	
		– – – altri:	
	8501 32 91	– – – – di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW	
	8501 32 99	– – – – di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 75 kW	
	8501 33	– – di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW:	
	8501 33 90	– – – altri	
	8501 34	– – di potenza superiore a 375 kW:	
		– – – altri:	
	8501 34 50	– – – – Motori di trazione	
		– – – – altri, di potenza:	
	8501 34 91	– – – – – superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW	
	8501 34 99	– – – – – superiore a 750 kW	
	8501 40	– altri motori a corrente alternata, monofase:	
		– – altri:	
	8501 40 91	– – – di potenza inferiore o uguale a 750 kW	
	8501 40 99	– – – di potenza superiore a 750 kW	
		– altri motori a corrente alternata, polifase:	
	8501 51	– – di potenza inferiore o uguale a 750 W:	
	8501 51 90	– – – altri	
	8501 52	– – di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:	
		– – – altri:	
	8501 52 91	– – – – di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW	
	8501 52 93	– – – – di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 37 kW	
	8501 52 99	– – – – di potenza superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW	
	8501 53	– – di potenza superiore a 75 kW:	
		– – – altri:	
	8501 53 50	– – – – Motori di trazione	
		– – – – altri, di potenza:	
	8501 53 92	– – – – – superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW	
	8501 53 94	– – – – – superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW	
	8501 53 99	– – – – – superiore a 750 kW	
		– Generatori a corrente alternata (alternatori):	
	8501 61	– – di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:	
		– – – altri:	
	8501 61 91	– – – – di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
01.0220 (segue)	8501 61 99 8501 62 8501 62 90 8501 63 8501 63 90 8501 64 00 8505 8502 11 8502 11 91 8502 11 99 8502 12 8502 12 90 8502 13 8502 13 91 8502 13 99 8502 20 8502 20 91 8502 20 99 8502 31 00 8502 39 8502 39 91 8502 39 99 8502 40 8502 40 90	<p>— — — di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA</p> <p>— — di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:</p> <p>— — — altri</p> <p>— — di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA:</p> <p>— — — altri</p> <p>— — di potenza superiore a 750 kVA</p> <p>Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici:</p> <p>— Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):</p> <p>— — di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:</p> <p>— — — altri:</p> <p>— — — di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA</p> <p>— — — di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA</p> <p>— — di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:</p> <p>— — — altri</p> <p>— — di potenza superiore a 375 kVA:</p> <p>— — — altri:</p> <p>— — — di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA</p> <p>— — — di potenza superiore a 750 kVA</p> <p>— Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio):</p> <p>— — altri:</p> <p>— — — di potenza non superiore a 7,5 kVA</p> <p>— — — di potenza superiore a 7,5 kVA</p> <p>— altri gruppi elettrogeni:</p> <p>— — ad energia eolica</p> <p>— — altri:</p> <p>— — — altri:</p> <p>— — — — Turbogeneratori</p> <p>— — — — altri</p> <p>— Convertitori rotanti elettrici:</p> <p>— — altri</p>	5 627 (segue)
01.0230	8503 00 8504 8504 90 8504 90 11 8504 90 19 8504 90 90	<p>Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502</p> <p>Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:</p> <p>— Parti:</p> <p>— — di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione:</p> <p>— — — Nuclei di ferrite</p> <p>— — — altre</p> <p>— — di convertitori statici</p>	2 974
01.0240	ex 8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione esclusi i prodotti dei codici NC 8544 30 10 e 8544 70 00	3 784
01.0250	8546	Isolatori per l'elettricità di qualsiasi materia	652

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
01.0270	8716 8716 10 8716 10 10 8716 10 91 8716 10 94 8716 10 96 8716 10 99 8716 20 8716 20 10 8716 20 90 8716 31 00 8716 39 8716 39 30 8716 39 51 8716 39 59 8716 39 80 8716 40 00	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili, loro parti: – Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte: – – pieghevoli – – altri, di peso: – – – inferiore o uguale a 750 kg – – – superiore a 750 kg ed inferiore o uguale a 1 600 kg – – – superiore a 1 600 kg ed inferiore o uguale a 3 500 kg – – – superiore a 3 500 kg – Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli: – – Spanditori di letame – – altri – altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci: – – Cisterne – – altri: – – – altri: – – – – nuovi: – – – – – Semirimorchi – – – – – altri: – – – – – con un asse – – – – – altri: – – – – usati – altri rimorchi e semirimorchi	2 203
01.0280	9401 9401 30 9401 30 10 9401 30 90 9401 40 00 9401 50 00 9401 61 00 9401 69 00 9401 71 00 9401 79 00 9401 80 00 9401 90 9401 90 30 9401 90 80	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti: – Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei: – – imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini – – altri – Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti – Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili – altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno: – – imbottiti – – altri – altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo: – – imbottiti – – altri – altri mobili per sedersi – Parti: – – altri – – – di legno – – – altri	9 123

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
01.0290	9403	Altri mobili e loro parti:	8 129
	9403 10	– Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici:	
	9403 10 10	– – Tavoli da disegno (esclusi quelli della voce 9017)	
		– – altri, di altezza:	
		– – – inferiore o uguale a 80 cm:	
	9403 10 51	– – – – Scrivanie	
	9403 10 59	– – – – altri	
		– – – superiore a 80 cm:	
	9403 10 91	– – – – Armadi a porte, a sportelli o ad ante	
	9403 10 93	– – – – Armadi a cassetti, classificatori e schedari	
	9403 10 99	– – – – altri	
	9403 20	– altri mobili di metallo:	
		– – altri:	
	9403 20 91	– – – Letti	
	9403 20 99	– – – altri	
	9403 30	– Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici:	
		– – di altezza inferiore o uguale a 80 cm:	
	9403 30 11	– – – Scrivanie	
	9403 30 19	– – – altri	
		– – di altezza superiore a 80 cm:	
	9403 30 91	– – – Armadi classificatori e schedari	
	9403 30 99	– – – altri	
	9403 40	– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine:	
	9403 40 10	– – Elementi di cucine componibili	
	9403 40 90	– – altri	
	9403 50 00	– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto	
	9403 60	– altri mobili di legno:	
	9403 60 10	– – Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno	
	9403 60 30	– – Mobili di legno dei tipi utilizzati nei magazzini	
	9403 60 90	– – altri mobili di legno	
	9403 70	– Mobili di materie plastiche:	
	9403 70 90	– – altri	
	9403 80 00	– Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili	
	9403 90	– Parti:	
	9403 90 10	– – di metallo	
	9403 90 30	– – di legno	
	9403 90 90	– – di altre materie	

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

(b) Vedi codici Taric nell'allegato C V.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

ALLEGATO C II

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
03.0010	2710 00	<p>Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oli leggeri: <ul style="list-style-type: none"> - - destinati ad altri usi: <ul style="list-style-type: none"> - - - Benzine speciali: <ul style="list-style-type: none"> 2710 00 21 - - - - Acqua ragia minerale 2710 00 25 - - - - altre <ul style="list-style-type: none"> - - - - altri: <ul style="list-style-type: none"> - - - - Benzine per motori: <ul style="list-style-type: none"> 2710 00 26 - - - - - Benzine avio <ul style="list-style-type: none"> - - - - - - altre, aventi tenore di piombo: <ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - inferiore o uguale a 0,013 g per l: <ul style="list-style-type: none"> 2710 00 27 - - - - - - - con un numero di ottani inferiore a 95 2710 00 29 - - - - - - - con un numero di ottani uguale o superiore a 95 ma inferiore a 98 2710 00 32 - - - - - - - con un numero di ottani uguale o superiore a 98 <ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - superiore a 0,013 g per l: <ul style="list-style-type: none"> 2710 00 34 - - - - - - - con un numero di ottani inferiore a 98 2710 00 36 - - - - - - - con un numero di ottani uguale o superiore a 98 2710 00 37 - - - - - Carboturbi tipo benzina 2710 00 39 - - - - - altri oli leggeri - Oli medi: <ul style="list-style-type: none"> - - destinati ad altri usi: <ul style="list-style-type: none"> - - - Petrolio lampante: <ul style="list-style-type: none"> 2710 00 51 - - - - Carboturbi 2710 00 55 - - - - altro 2710 00 59 - - - - altri - Oli pesanti: <ul style="list-style-type: none"> - - Oli da gas: <ul style="list-style-type: none"> - - - destinati ad altri usi: <ul style="list-style-type: none"> 2710 00 66 - - - - aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,05 % 2710 00 67 - - - - aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,05 % e inferiore o uguale a 0,2 % 2710 00 68 - - - - aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 % - - Oli combustibili: <ul style="list-style-type: none"> - - - destinati ad altri usi: <ul style="list-style-type: none"> 2710 00 74 - - - - aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 1 % 2710 00 76 - - - - aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 1 % e inferiore o uguale a 2 % 2710 00 77 - - - - aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2 % e inferiore o uguale a 2,8 % 2710 00 78 - - - - aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2,8 % - Oli lubrificanti ed altri: <ul style="list-style-type: none"> - - - destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 6 di questo capitolo (!) 	1 050 000

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
03.0010 (segue)		-- -- -- destinati ad altri usi:	1 050 000 (segue)
	2710 00 87	-- -- -- Oli per motori, compressori e turbine	
	2710 00 88	-- -- -- Liquidi per trasmissioni idrauliche	
	2710 00 89	-- -- -- Oli bianchi, paraffina liquida	
	2710 00 92	-- -- -- Oli per ingranaggi	
	2710 00 94	-- -- -- Oli destinati alla lavorazione dei metalli, oli da sformare; oli anti-corrosivi	
	2710 00 96	-- -- -- Oli per isolamenti elettrici	
	2710 00 98	-- -- -- altri oli lubrificanti e altri	
	2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:	
		-- liquefatti:	
	2711 12	-- -- Propano:	
		-- -- -- Propano di purezza uguale o superiore al 99 %:	
	2711 12 11	-- -- -- destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile	
		-- -- -- altro:	
		-- -- -- -- destinato ad altri usi:	
	2711 12 94	-- -- -- -- di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 99 %	
	2711 12 97	-- -- -- -- altri	
	2711 13	-- -- Butani:	
		-- -- -- destinati ad altri usi	
	2711 13 91	-- -- -- di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 95 %	
	2711 13 97	-- -- -- altri	
	2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati:	
	2712 10	-- Vaselina:	
	2712 10 90	-- -- altra	
	2712 20	-- Paraffina contenente, in peso, meno dello 0,75 % di olio	
	2712 90	-- altri:	
		-- -- altri:	
		-- -- -- greggi:	
	2712 90 39	-- -- -- -- destinati ad altri usi	
		-- -- -- altri:	
	2712 90 91	-- -- -- -- Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 24 atomi di carbonio o più ed inferiore o uguale a 28 atomi di carbonio	
	2712 90 99	-- -- -- -- altri	
	2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:	
	2713 90	-- altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:	
	2713 90 90	-- -- altri	

(¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

ALLEGATO C III (a)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
04.0030	7202 7202 21 7202 21 10 7202 21 90 7202 29 7202 29 10 7202 29 90	Ferro-leghe: - Ferrosilicio: - - contenente, in peso, più del 55 % di silicio: - - - contenente, in peso, più del 55 % e non più dell'80 % di silicio - - - contenente, in peso, più dell'80 % di silicio - - altro: - - - contenente, in peso, il 4 % o più, ma non più del 10 % di magnesio - - - altro	9 922
04.0040	7202 30 00	- Ferro-silicio-manganese	2 048
04.0050	7202 41 7202 41 10 7202 41 91 7202 41 99 7202 49 7202 49 10 7202 49 50 7202 49 90	- Ferrocromo: - - contenente, in peso, più del 4 % di carbonio: - - - contenente, in peso, più del 4 % e non più del 6 % di carbonio - - - contenente, in peso, più del 6 % di carbonio: - - - contenente, in peso, 60 % o meno di cromo - - - contenente, in peso, più del 60 % di cromo - - altro: - - - contenente, in peso, lo 0,05 % o meno di carbonio - - - contenente, in peso, più dello 0,05 % fino allo 0,5 % di carbonio - - - contenente, in peso, più dello 0,5 % fino o al 4 % di carbonio	2 478
04.0090	7901 7901 11 00 7901 12 7901 12 10 7901 12 30 7901 12 90 7901 20 00	Zinco greggio: - Zinco non legato: - - contenente, in peso, il 99,99 % o più di zinco - - contenente, in peso, meno del 99,99 % di zinco: - - - contenente, in peso, il 99,95 % o più, ma meno del 99,99 % di zinco - - - contenente, il 98,5 % o più, ma meno del 99,95 % di zinco - - - contenente, in peso, il 97,5 % o più, ma meno del 98,5 % di zinco - Leghe di zinco	3 842

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

ALLEGATO C IV (a)

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
06.0010	7201 7201 10 7201 10 11 7201 10 19 7201 10 30 7201 10 90 7201 20 00 7201 50 7201 50 90 7202 7202 99 7202 99 11 7203 7203 90 00	Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie: – Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5 % o meno di fosforo: – – contenenti, in peso, 0,4 % o più di manganese: – – – con tenore di silicio inferiore o uguale a 1 % – – – con tenore di silicio superiore a 1 % – – contenenti, in peso, da 0,1 % incluso a 0,4 % escluso di manganese – – contenenti, in peso, meno di 0,1 % di manganese – Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo – Ghise gregge legate: – – altre Ferro-leghe: – altre: – – altre: – – – Ferro-fosforo: – – – – contenente, in peso, più di 3 % e meno di 15 % di fosforo Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili: – altri	37 665
06.0020	7208 7208 10 00 7208 25 00 7208 26 00 7208 27 00 7208 36 00 7208 37 7208 37 10 7208 37 90 7208 38 7208 38 10 7208 38 90 7208 39 7208 39 10 7208 39 90 7211 7211 14 ex 7211 14 10 7211 19 ex 7211 19 20	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti: – arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo – altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, decapati: – – di spessore di 4,75 mm o più – – di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm – – di spessore inferiore a 3 mm – altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo: – – di spessore superiore a 10 mm – – di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm: – – – destinati alla rilaminazione (1) – – – altri – – di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm: – – – destinati alla rilaminazione (1) – – – altri – – di spessore inferiore a 3 mm: – – – destinati alla rilaminazione (1) – – – altri Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti: – semplicemente laminati a caldo: – – altri, di spessore di 4,75 mm o più: – – – di larghezza superiore a 500 mm: – (2) – – altri: – – – di larghezza superiore a 500 mm: – (2)	45 336

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
06.0030	7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:	36 030
		- contenenti, in peso, meno di 0,25 di carbonio:	
	7207 19	- - altri:	
		- - - di sezione trasversale circolare o poligonale:	
		- - - - laminati od ottenuti con colata continua:	
		- - - - - altri:	
	7207 19 14	- - - - - ottenuti con colata continua	
	7207 19 16	- - - - - altri	
	7207 20	- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:	
		- - di sezione trasversale circolare o poligonale:	
		- - - laminati od ottenuti con colata continua:	
		- - - - altri:	
	7207 20 55	- - - - - contenenti, in peso, 0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio	
	7213	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati:	
	7213 10 00	- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	
		- altri:	
	7213 91	- - di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm:	
	7213 91 10	- - - del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo	
	7213 91 20	- - - del tipo utilizzato per il rinforzo dei pneumatici	
		- - altri:	
	7213 91 41	- - - contenenti, in peso, 0,06 % o meno di carbonio	
	7213 91 49	- - - contenenti, in peso, più di 0,06 % meno di 0,25 % di carbonio	
	ex 7213 91 70	- - - contenenti, in peso, 0,25 o più e non più di 0,75 di carbonio:	
		- - - - contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio	
	7213 99	- - altri:	
	7213 99 10	- - - contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	
	ex 7213 99 90	- - - contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:	
		- - - - contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio	
	7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, lampinate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:	
	7214 20 00	- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione	
		- altre:	
	7214 91	- - di sezione trasversale rettangolare:	
	7214 91 10	- - - contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	
ex 7214 91 90	- - - contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio		
	- - - - contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio		
7214 99	- - altre:		
	- - - contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:		
7214 99 10	- - - - del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo		
	- - - - altre, di sezione circolare con diametro:		
7214 99 31	- - - - - uguale o superiore a 80 mm		
7214 99 39	- - - - - inferiore a 80 mm		

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
06.0030 (segue)	7214 99 50 7214 99 61 7214 99 69 7214 99 80 7215 7215 90 7215 90 10 7228 7228 80 7228 80 90	- - - - altre - - - - altri, contenenti, in peso, 0,25 o più e meno di 0,6 % di carbonio: - - - - con sezione circolare con diametro: - - - - uguale o superiore a 80 mm - - - - inferiore a 80 mm - - - - altre Altre barre di ferro o di acciai non legati: - altre: - - laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate Altre barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati: - Barre forate per la perforazione: - - di ferro o di acciai non legati	36 030 (segue)
06.0040	7207 7207 19 7207 19 31 7207 20 7207 20 71 7216 7216 10 00 7216 21 00 7216 22 00 7216 31 ex 7216 31 11 ex 7216 31 19 ex 7216 31 91 ex 7216 31 99 7216 32 ex 7216 32 11	Semiprodotto di ferro o di acciai non legati: - contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio: - - altri: - - - Sbozzi per profilati - - - laminati od ottenuti con colata continua - contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio: - - Sbozzi per profilati: - - - laminati od ottenuti con colata continua Profilati di ferro o di acciai non legati: - Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm - Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm - Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm: - - Profilati ad U: - - - di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm: - - - - ad ali a facce parallele: - (3) - - - - altri: - (3) - - - di altezza superiore a 220 mm: - - - - ad ali a facce parallele: - (3) - - - - altri: - (3) - - Profilati ad I: - - - di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm: - - - - ad ali o facce parallele: - (3)	5 137

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
06.0040 (segue)	ex 7216 32 19 ex 7216 32 91 ex 7216 32 99 7216 33 ex 7216 33 10 ex 7216 33 90 7216 40 10 7216 40 90 7216 50 7216 50 91 7216 50 99 7216 99 7216 99 10 7301 7301 10 00	- - - - altri: - (3) - - - di altezza superiore a 220 mm: - - - - ad ali a facce parallele: - (3) - - - - altri: - (3) - - Profilati ad H: - - - di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 180 mm: - (3) - - - di altezza superiore a 180 mm: - (3) - Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm - altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo: - - altri: - - - Piatti a bulbo - - - altri - altri: - - altri - - laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio: - Palancole	5 137 (segue)
06.0050	7211 7211 14 ex 7211 14 90 7211 19 ex 7211 19 90 7211 23 7211 23 51 7212 7212 60 ex 7212 60 91	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciaio non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti: - semplicemente laminati a caldo: - - altri, di spessore di 4,75 mm o più: - - - di larghezza uguale o inferiore a 500 mm: - (3) - - altri: - - - di larghezza uguale o inferiore a 500 mm: - (3) - semplicemente laminati a freddo: - - contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio: - - - di larghezza uguale o inferiore a 500 mm: - - - - arrotolati, destinati alla fabbricazione della latta Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti: - Placcati: - - di larghezza uguale o inferiore a 500 mm: - - - semplicemente trattati in superficie: - - - - laminati a caldo, semplicemente placcati: - (3)	8 818

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
06.0060	7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:	54 700
	7208 40	— non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo:	
	7208 40 10	— — di spessore di 2 mm o più	
	7208 40 90	— — di spessore inferiore a 2 mm	
		— altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo:	
	7208 51	— — di spessore superiore a 10 mm:	
		— — — altri, di uno spessore:	
	7208 51 30	— — — — superiore a 20 mm	
	7208 51 50	— — — — superiore a 15 mm ed uguale o inferiore a 20 mm	
		— — — — superiore a 10 mm ed uguale o inferiore a 15 mm, di larghezza:	
	7208 51 91	— — — — — di 2 050 mm o più	
	7208 51 99	— — — — — inferiore a 2 050 mm	
	7208 52	— — di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm:	
		— — — altri, di larghezza:	
	7208 52 91	— — — — di 2 050 mm o più	
	7208 52 99	— — — — inferiore a 2 050 mm	
	7208 53	— — di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm:	
	7208 53 90	— — — altri	
	7208 54	— — di spessore inferiore a 3 mm:	
	7208 54 10	— — — di spessore di 2 mm o più	
	7208 54 90	— — — di spessore inferiore a 2 mm	
	7208 90	— altri:	
	7208 90 10	— — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti:	
		— arrotolati, semplicemente laminati a freddo:	
	7209 16	— — di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm:	
	7209 16 10	— — — detti «magnetici»	
	7209 16 90	— — — altri	
	7209 17	— — di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm:	
	7209 17 10	— — — detti «magnetici»	
	7209 17 90	— — — altri	
	7209 18	— — di spessore inferiore a 0,5 mm:	
	7209 18 10	— — — detti «magnetici»	
		— — — altri:	
	7209 18 91	— — — — di spessore di 0,35 mm o più ed inferiore a 0,5 mm	
	7209 18 99	— — — — di spessore inferiore a 0,35 mm	
		— non arrotolati, semplicemente laminati a freddo:	
	7209 26	— — di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm:	
	7209 26 10	— — — detti «magnetici»	
	7209 26 90	— — — altri	
	7209 27	— — di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm:	
	7209 27 10	— — — detti «magnetici»	

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
06.0060 (segue)	7209 27 90	-- -- altri	54 700 (segue)
	7209 28	-- -- di spessore inferiore a 0,5 mm:	
	7209 28 10	-- -- detti «magnetici»	
	7209 28 90	-- -- altri	
	7209 90	-- altri:	
	7209 90 10	-- -- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti:	
		-- stagnati:	
	7210 11	-- -- di spessore di 0,5 mm o più:	
	7210 11 10	-- -- -- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7210 12	-- -- di spessore inferiore a 0,5 mm:	
	7210 12 11	-- -- -- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in	
	7210 12 19	forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7210 20	-- piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno:	
	7210 20 10	-- -- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7210 30	-- zincati elettroliticamente:	
	7210 30 10	-- -- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
		-- zincati con altri procedimenti:	
	7210 41	-- -- ondulati:	
	7210 41 10	-- -- -- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7210 49	-- -- altri:	
	7210 49 10	-- -- -- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7210 50	-- rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo:	
	7210 50 10	-- -- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
		-- rivestiti di alluminio:	
	7210 61	-- -- rivestiti di leghe di alluminio-zinco:	
	7210 61 10	-- -- -- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7210 69	-- -- altri:	
	7210 69 10	-- -- -- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7210 70	-- dipinti, verniciati o rivestiti di materia plastica:	
	7210 70 31		
	7210 70 39	-- -- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7210 90	-- altri:	
		-- -- altri:	
	7210 90 31	-- -- -- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in	
	7210 90 33	forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7210 90 38		

Numero d'ordine	Codice NC(*)	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
06.0060 (segue)	7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:	54 700 (segue)
	7211 14	— semplicemente laminati a caldo:	
	ex 7211 14 10	— — altri, di spessore di 4,75 mm o più:	
		— — — di larghezza superiore a 500 mm:	
		— (*)	
	7211 19	— — altri:	
	7211 19 20	— — — di larghezza superiore a 500 mm:	
		— (*)	
		— semplicemente laminati a freddo:	
	7211 23	— — contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:	
	ex 7211 23 10	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm	
	7211 29	— — altri:	
	7211 29 20	— — — di larghezza superiore a 500 mm	
	7211 90	— altri:	
		— — di larghezza superiore a 500 mm:	
	7211 90 11	— — — semplicemente trattati in superficie	
	7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti:	
	7212 10	— stagnati:	
	7212 10 10	— — Latta semplicemente trattata in superficie	
		— — altri:	
		— — — di larghezza superiore a 500 mm:	
	ex 7212 10 91	— — — — semplicemente trattati in superficie:	
		— (*)	
	7212 20	— zincati elettroliticamente:	
		— — di larghezza superiore a 500 mm:	
	7212 20 11	— — — semplicemente trattati in superficie	
	7212 30	— zincati con altri procedimenti:	
		— — di larghezza superiore a 500 mm:	
	7212 30 11	— — — semplicemente trattati in superficie	
	7212 40	— dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche:	
	7212 40 10	— — Latta, semplicemente laccata	
		— — altri:	
		— — — di larghezza superiore a 500 mm:	
	7212 40 91	— — — — semplicemente trattati in superficie	
	7212 50	— altrimenti rivestiti:	
		— — di larghezza superiore a 500 mm:	
		— — — altri:	
		— — — — semplicemente trattati in superficie:	
	7212 50 31	— — — — — piombati	
	7212 50 51	— — — — — altri	
	7212 60	— placcati:	
		— — di larghezza superiore a 500 mm:	
	7212 60 11	— — — semplicemente trattati in superficie	

Numero d'ordine	Codice NC(*)	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
06.0070	7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203:	35 899
	7206 10 00	- Lingotti	
	7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:	
		- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:	
	7207 11	- - di sezione trasversale quadrato o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:	
		- - - laminati od ottenuti con colata continua:	
	7207 11 11	- - - - di acciai automatici	
	7207 19	- - altri:	
		- - - di sezione trasversale circolare o poligonale:	
		- - - - laminati od ottenuti con colata continua:	
	7207 19 11	- - - - - di acciai automatici	
	7207 20	- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:	
		- - di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:	
		- - - laminati od ottenuti con colata continua:	
	7207 20 11	- - - - di acciai automatici	
		- - - - altri, contenenti, in peso:	
	7207 20 17	- - - - - 0,6 % o più di carbonio	
		- - altri, di sezione trasversale rettangolare:	
	ex 7207 20 32	- - - laminati od ottenuti con colata continua:	
		- (5)	
		- - di sezione trasversale circolare o poligonale:	
		- - - laminati od ottenuti con colata continua:	
	7207 20 51	- - - - di acciai automatici	
		- - - - altri:	
	7207 20 57	- - - - - contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	
	7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:	
		- altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo:	
	7208 51	- - di spessore superiore a 10 mm:	
	ex 7208 51 10	- - - laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm:	
		- (5)	
	7208 52	- - di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm:	
	ex 7208 52 10	- - - laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm:	
		- (5)	
	7208 53	- - di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm:	
	ex 7208 53 10	- - - laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più:	
		- (5)	
	7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:	
		- semplicemente laminati a caldo:	
	ex 7211 13 00	- - laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo:	
		- (5)	

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
06.0070 (segue)	7211 14 ex 7211 14 90	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più -- -- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm: -- (°)	35 899 (segue)
	7211 19 ex 7211 19 90	-- altri: -- -- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm: -- (°)	
	7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti:	
	7212 60	-- placcati: -- -- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm: -- -- -- semplicemente trattati in superficie:	
	ex 7212 60 91	-- -- -- laminati a caldo, semplicemente placcati: -- (°)	
	7213	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati:	
	7213 20 00	-- altri, di acciai automatici -- altri:	
	7213 91	-- di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm:	
	ex 7213 91 20	-- -- del tipo utilizzato per rinforzo dei pneumatici: -- (°)	
	ex 7213 91 70	-- -- -- altri: -- -- -- contenenti, in peso, 0,25 % o più e non più di 0,75 % di carbonio: -- (°)	
	ex 7213 91 90	-- -- -- contenenti, in peso, più di 0,75 % di carbonio: -- (°)	
	7213 99	-- altri:	
	ex 7213 99 90	-- -- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio: -- (°)	
	7214	Barre di ferro o di acciaio non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:	
	7214 30 00	-- altre, di acciai automatici -- altri:	
	7214 91	-- di sezione trasversale rettangolare:	
	ex 7214 91 90	-- -- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio: -- contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	
	7214 99	-- altri:	
	7214 99 90	-- -- altre, contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	
	7216	Profilati di ferro o di acciai non legati: -- Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm:	
	7216 31	-- Profilati ad U: -- -- di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm:	

Numero d'ordine	Codice NC(*)	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
06.0070 (segue)	ex 7216 31 11	- - - - ad ali a facce parallele: - (5)	35 899 (segue)
	ex 7216 31 19	- - - - altri: - (5)	
		- - - di altezza superiore a 220 mm:	
	ex 7216 31 91	- - - - ad ali a facce parallele: - (5)	
	ex 7216 31 99	- - - - altri: - (5)	
	7216 32	- - Profilati ad I: - - - di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm:	
	ex 7216 32 11	- - - - ad ali a facce parallele: - (5)	
	ex 7216 32 19	- - - - altri: - (5)	
		- - - di altezza superiore a 220 mm:	
	ex 7216 32 91	- - - - ad ali a facce parallele: - (5)	
	ex 7216 32 99	- - - - altri: - (5)	
	7216 33	- - Profilati ad H:	
	ex 7216 33 10	- - - di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 180 mm: - (5)	
	ex 7216 33 90	- - - di altezza superiore a 180 mm: - (5)	
	7218	Acciai inossidabili in lingotti o altre forme primarie; semiprodotto di acciai inossidabili:	
	7218 10 00	- Lingotti ed altre forme primarie - altri:	
	7218 91	- - di sezione trasversale rettangolare: - - - laminati od ottenuti per colata continua:	
	7218 91 11	- - - - contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	
	7218 91 19	- - - - contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	
	7218 99	- - altri: - - - di sezione trasversale quadrata:	
	7218 99 11	- - - - laminati od ottenuti per colata continua - - - altri:	
	7218 99 20	- - - - laminati od ottenuti per colata continua	

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
06.0070 (segue)	7219	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili di larghezza uguale o superiore a 600 mm:	35 899 (segue)
	7219 11 00	— semplicemente laminati a caldo, arrotolati	
	7219 12 10		
	7219 12 90		
	7219 13 10		
	7219 13 90		
	7219 14 10		
	7219 14 90		
	7219 21 10	— semplicemente laminati a caldo, arrotolati	
	7219 21 90		
	7219 22 10		
	7219 22 90		
	7219 23 00		
	7219 24 00		
		— semplicemente laminati a freddo:	
	7219 33 10	— — di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm	
	7219 33 90		
	7219 34 10	— — di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ma non superiore a 1 mm	
	7219 34 90		
	7219 35 10	— di spessore inferiore a 0,5 mm	
	7219 35 90		
	7219 90	— altri:	
	7219 90 10	— — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm:	
	7220 11 00	— semplicemente laminato a caldo, arrotolati	
	7220 12 00		
	7221 00	Vergella o bordone di acciai inossidabili:	
	7221 00 10	— contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	
	7221 00 90	— contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	
	7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotto di altri acciai legati:	
	7224 90	— altri:	
		— — di sezione trasversale, quadrata o rettangolare:	
		— — — laminati a caldo od ottenuti per colata continua:	
		— — — — la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:	
	7224 90 01	— — — — di acciai rapidi	
	7224 90 05	— — — — contenenti in peso 0,7 % o meno di carbonio e 0,5 % o più, ma non più di 1,2 % di manganese e 0,6 % o più, ma non più di 2,3 % di silicio, contenenti in peso 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo di cui alla nota 1, lettera f) del presente capitolo	
	7224 90 08	— — — — altri	
	7224 90 15	— — — — altri	
	7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:	
	ex 7225 50 00	— — altri, semplicemente laminati a freddo:	
		— (*)	

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
06.0070 (segue)	7227	Vergella o bordione di altri acciai legati	35 899 (segue)
	7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati:	
	7228 10	– Barre di acciai rapidi:	
	7228 10 10	– – semplicemente laminate o estruse a caldo	
		– – altre:	
	7228 10 30	– – – laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	
	7228 20	– Barre di acciai silico-manganese:	
	7228 20 11	– – semplicemente laminate o estruse a caldo	
	7228 20 19		
		– – altre:	
	7228 20 30	– – – laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	
	7228 30	– altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo:	
	7228 30 20	– – di acciai per utensili	
	7228 30 41	– – contenenti, in peso, 0,9 % o più ma non più di 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno o più ma non più di 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	
	7228 30 49		
		– – altri:	
		– – – di sezione circolare, di diametro:	
	7228 30 61	– – – – 80 mm o più	
	7228 30 69	– – – – inferiore a 80 mm	
	7228 30 70	– – – di sezione rettangolare, laminate su quattro facce	
	7228 30 89	– – – altre	
	7228 60	– altre barre:	
	7228 60 10	– – laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	
	7228 70	– Profilati:	
	7228 70 10	– – semplicemente laminati o estrusi a caldo	
	7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm:	
	7220 20	– semplicemente laminati a freddo:	
	7220 20 10	– – di larghezza superiore a 500 mm	
	7220 90	– altri:	
		– – di larghezza superiore a 500 mm:	
	7220 90 11	– – – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati	
		– – di larghezza superiore a 500 mm:	
		– – – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati:	
7220 90 31	– – – – laminati a caldo, semplicemente placcati		
7222	Barre e profilati di acciai inossidabili:		
7222 11 11	– Barre semplicemente laminate o estruse a caldo		
7222 11 19			
7222 11 21			
7222 11 29			
7222 11 91			
7222 11 99			
7222 19 10			
7222 19 90			
7222 30	– altre barre:		
7222 30 10	– – laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate		

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
06.0070 (segue)	7222 40	- Profilati:	35 899
	7222 40 10	- - semplicemente laminati o estrusi a caldo	(segue)
		- - altri:	
	7222 40 30	- - - laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati	
	7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotto di altri acciai legati:	
	7224 10 00	- Lingotti ed altre forme primarie	
	7224 90	- altri:	
		- - altri:	
		- - - laminati a caldo od ottenuti per colata continua:	
	7224 90 31	- - - - contenenti, in peso, 0,9 % o più ma non più di 1,15 % di carbonio e 0,5 % o più ma non più di 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	
	7224 90 39	- - - - altri	
	7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:	
	7225 11 00	- di acciai al silicio detti «magnetici»	
	7225 19 10		
	7225 19 90		
	7225 20	- di acciai rapidi:	
	7225 20 20	- - semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7225 30 00	- altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati	
	7225 40 20	- altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati	
	7225 40 50		
	7225 40 80		
		- altri:	
	7225 91	- - zincati elettroliticamente:	
	7225 91 10	- - semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata e dalla rettangolare	
	7225 92	- - zincati con altri procedimenti:	
	7225 92 10	- - - semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7225 99	- - altri:	
	7225 99 10	- - - semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7226	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:	
		- di acciai al silicio detti «magnetici»:	
	7226 11	- - a grani orientati:	
	7226 11 10	- - - di larghezza superiore a 500 mm	
	7226 19	- - altri:	
	7226 19 10	- - - semplicemente laminati a caldo	
		- - - altri:	
	7226 19 30	- - - - di larghezza superiore a 500 mm	

Numero d'ordine	Codice NC(*)	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
06.0070 (segue)	7226 20	– di acciai rapidi:	35 899 (segue)
	7226 20 20	– – semplicemente laminati a caldo; di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati; di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente laminati a freddo o semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati	
		– altri:	
	7226 91	– – semplicemente laminati a caldo:	
	7226 91 10	– – – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm	
	7226 91 90	– – – di spessore inferiore a 4,75 mm	
	7226 92	– – semplicemente laminati a freddo:	
	7226 92 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm	
	7226 93	– – zincati elettroliticamente:	
	7226 93 20	– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati; di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati	
	7226 94	– – zincati con altri procedimenti:	
	7226 94 20	– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati; di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati	
	7226 99	– – altri:	
	7226 99 20	– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati; di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati	
	7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati:	
	7228 70	– Profilati:	
	– – altri		
7228 70 31	– – – laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati		
7228 80	– Barre forate per la perforazione:		
7228 80 10	– – di acciai legati		

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

(*) I codici Taric figurano all'allegato C V.

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) Prodotti arrotolati del peso di 500 kg o più.

(3) Ad esclusione dei prodotti contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia inferiore, in peso, allo 0,04 % per ciascuno di tali elementi presi isolatamente e allo 0,07 % per i due elementi presi insieme.

(4) Ad esclusione di prodotti arrotolati del peso di 500 kg o più.

(5) Prodotti contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia inferiore, in peso, allo 0,04 % per ciascuno di tali elementi presi isolatamente e allo 0,07 % per i due elementi presi insieme.

(6) Di spessore inferiore a 3 mm.

ALLEGATO C V

Suddivisioni Taric

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisioni Taric	Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisioni Taric
01.0040	ex 3916 90 90	10		ex 7216 33 10	90
	ex 3917 10 90	10		ex 7216 33 90	90
	ex 3917 29 19	10	06.0050	ex 7211 14 90	90
	ex 3917 32 51	10		ex 7211 19 90	90
	ex 3917 39 19	10		ex 7212 60 91	90
	ex 3919 10 90	10		06.0060	ex 7211 14 10
ex 3919 90 90	10		19		
01.0050	ex 3915 90 93	20			99
	ex 3916 90 90	20	ex 7211 19 20		13
	ex 3917 29 19	20			15
	ex 3917 32 51	20			17
	ex 3917 39 19	20		18	
	ex 3919 10 90	20		99	
01.0060	ex 4012 10 80	90	ex 7212 10 91	10	
	ex 4012 20 90	90	06.0070	ex 7207 20 32	10
06.0020	ex 7211 14 10	12		ex 7208 51 10	10
		91		ex 7208 52 10	10
	ex 7211 19 20	12		ex 7208 53 10	10
06.0040		14			10
		91		ex 7211 13 00	10
	ex 7216 31 11	10	ex 7211 14 90	10	
		99	ex 7211 19 90	10	
	ex 7216 31 19	10	ex 7212 60 91	10	
		99	ex 7213 91 20	10	
	ex 7216 31 91	10	ex 7213 91 70	11	
		99		19	
	ex 7216 31 99	10	ex 7216 31 11	91	
		99	ex 7216 31 19	91	
	ex 7216 32 11	10	ex 7216 31 91	91	
		99	ex 7216 31 99	91	
ex 7216 32 19	10	ex 7216 32 11	91		
	99	ex 7216 32 19	91		
ex 7216 32 91	10	ex 7216 32 91	91		
	99	ex 7216 32 99	91		
ex 7216 32 99	10	ex 7216 33 10	10		
	99	ex 7216 33 90	10		
		ex 7225 50 00	10		

ALLEGATO D

Prodotti agricoli di cui agli articoli 5 e 6

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquote dei dazi preferenziali	Croazia, Bosnia-Erzegovina, e FYROM (tonnellate)
0101 19 10	Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, destinati alla macelleria (*)	esenzione	illimitato
0709 51	Funghi:		
0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	esenzione	illimitato
0709 51 50	Funghi porcini	esenzione	illimitato
0709 51 90	altri	esenzione	illimitato
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:		
ex 0711 90 60	altri funghi, esclusi i funghi di coltura	esenzione	illimitato
0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati:		
0712 20 00	– Cipolle	esenzione	illimitato
ex 0712 30 00	– Funghi e tartufi, esclusi i funghi di coltura	esenzione	illimitato
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:		
ex 0713 32 00	Fagioli Adzuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>), altri che destinati alla semina	esenzione	illimitato
0713 33 90	Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>), altri che destinati alla semina	esenzione	illimitato
ex 0713 39 00	Altri fagioli, altri che destinati alla semina	esenzione	illimitato
0809 20 11 0809 20 21 0809 20 31 0809 20 41 0809 20 51 0809 20 61 0809 20 71	Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>), fresche	esenzione (²)	3 000 (massimale) (³)
0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi:		
ex 0810 20 10	Lamponi, dal 15 maggio al 15 giugno	esenzione	illimitato
ex 0810 20 90	altri, dal 15 maggio al 15 giugno	esenzione	illimitato
0811	Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
0811 90	– altri:		
	– – con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti:		
	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:		
ex 0811 90 19	– – – Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>) (*)	esenzione	} 19 800 (massimale) (³) (⁵)
	– – – altri:		
ex 0811 90 39	– – – Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>) (*)	esenzione	
	– – – altri:		
	– – – Ciliege:		
0811 90 75	– – – Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>) (*)	esenzione	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquote dei dazi preferenziali	Croazia, Bosnia-Erzegovina, e FYROM (tonnellate)
0812 ex 0812 10 00	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate: Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>) ⁽⁴⁾	esenzione	19 800 (massimale) ⁽³⁾ ⁽⁵⁾
0813 ex 0813 40 95	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>)	esenzione	illimitato
0904 0904 12 00 0904 20 0904 20 10 0904 20 90	Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati: – Pepe tritato o polverizzato Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, secchi o tritati o polverizzati: – – Pimenti dolci o peperoni, non tritati o polverizzati – – tritati o polverizzati	esenzione esenzione esenzione	illimitato illimitato illimitato
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro	esenzione	illimitato
1209	Semi, frutti e spore da sementa:	esenzione	illimitato
2001 ex 2001 10 00 2001 90 70	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: Cetrioli Peperoni dolci	esenzione esenzione	3 000 (quantità di referenza) illimitato
2004 ex 2004 90 30 ex 2004 90 98	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: Crauti Altri, compresi i miscugli: Prodotto denominato «AJVAR» ottenuto mediante trasformazione di peperoni, con aggiunta di spezie, estratti di spezie o distillati di spezie naturali e, eventualmente, melanzane o pomodori, avente tenore totale di estratti secchi uguale o superiore a 9 %, utilizzato principalmente come insalata	esenzione esenzione	100 (quantità di referenza) ⁽⁶⁾ illimitato
2005 ex 2005 90 70 2005 90 75	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: Miscugli di legumi, prodotto denominato «AJVAR» ottenuto mediante trasformazione di peperoni, con aggiunta di spezie, estratti di spezie o distillati di spezie naturali e, eventualmente, melanzane o pomodori, avente tenore totale di estratti secchi uguale o superiore a 9 %, principalmente come insalata: Crauti	esenzione esenzione	illimitato 100 (quantità di referenza) ⁽⁶⁾

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquote dei dazi preferenziali	Croazia, Bosnia-Erzegovina, e FYROM (tonnellate)
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o alcole, non nominate né comprese altrove: senza aggiunta di alcole:		
2008 60 51	Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>), con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg (*)	esenzione	} 19 800 (massimale) (3) (5)
2008 60 61	Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>), con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg (*)	esenzione	
2008 60 71	Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>), con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg (*)	esenzione	
2008 60 91	Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>), con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 4,5 kg (*)	esenzione	

(1) L'ammissione sotto questo codice è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) L'esenzione dei dazi si applica esclusivamente al dazio «ad valorem».

(3) Questo massimale è gestito mediante certificati d'importazione.

(4) Fatto salvo un prezzo minimo all'importazione stabilito ogni anno dalla Commissione.

(5) Massimale globale per i prodotti dei codici NC ex 0811 90 19, ex 0811 90 39, 0811 90 75, ex 0812 10 00, 2008 60 51, 2008 60 61, 2008 60 71 e 2008 60 91.

(6) Quantità globale per i prodotti dei codici NC ex 2004 90 30 e 2005 90 75.

ALLEGATO E

Prodotti agricoli di cui all'articolo 7

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione	Volume del contingente tariffario	Dazio contingentale
09.1507	ex 0703 20 00	Agli, dal 1° febbraio al 31 maggio	300 tonnellate	esenzione
09.1509	0709 60 10	Peperoni dolci, dal 1° gennaio al 31 dicembre	1 200 tonnellate	esenzione
09.1511	0710 21 00	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), dal 1° gennaio al 31 dicembre	1 300 tonnellate	esenzione
09.1517	ex 2008 60 39	Ciliege dolci a polpa chiara, di diametro inferiore o uguale a 18,9 mm, snocciolate, destinate alla fabbricazione di prodotti di cioccolato, dal 1° gennaio al 31 dicembre (*)	2 600 tonnellate	esenzione
09.1515	2204 2204 21 2204 21 79 ex 2204 21 80 2204 21 83 ex 2204 21 84 2204 29 65 ex 2204 29 75 2204 29 83 ex 2204 29 84	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009: — altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole: — — in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: — — — altri: — — — — con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: — — — — — altri: — — — — — Vini bianchi — — — — — altri vini — — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: — — — — — altri: — — — — — Vini bianchi — — — — — altri vini — — — — — altri: — — — — — altri: — — — — con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: — — — — — altri: — — — — — Vini bianchi — — — — — altri vini — — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % e inferiore o uguale a 15 % vol — — — — — altri: — — — — — Vini bianchi — — — — — altri vini dal 1° gennaio al 31 dicembre	545 000 hl (Slovenia inclusa)	esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione
09.1503	ex 2208 90 33	Acquavite di prugne denominata «Sljivovica», in contenitori inferiori o uguali a 2 litri, dal 1° gennaio al 31 dicembre	5 420 hl	esenzione
09.1505	ex 2401 10 60 ex 2401 20 60	Tabacchi «sun cured» del tipo orientale, dal 1° gennaio al 31 dicembre	1 500 tonnellate	esenzione

(*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

SUDDIVISIONI TARIC

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric
09.1507	ex 0703 20 00	40
09.1517	ex 2008 60 39	11
09.1515	ex 2204 21 80	79 80
	ex 2204 21 84	10 79 80
	ex 2204 29 75	10
	ex 2204 29 84	10 30
09.1503	ex 2208 90 33	10
09.1505	ex 2401 10 60	10
	ex 2401 20 60	10

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	2 No	ORIGINAL	
	3 Quota year Année contingentaire	4 Country of destination Pays de destination	
	6 Issuing authority Organisme émetteur		
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	<p>7</p> <p>CERTIFICATE OF AUTHENTICITY CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ</p> <p>Plum spirit 'Šljivovica' Eau-de-vie de prunes «Šljivovica»</p> <p>(CN Code ex 2208 90 33) (Code NC ex 2208 90 33)</p>		
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport			
9 Marks and numbers — Number and kind of packages Marques et numéros — Nombre et nature des colis	10 % vol of alcohol % vol d'alcool	11 Litres Litres	
12 % vol of alcohol and litres (in words) % vol d'alcool et litres (en lettres)			
<p>13 CERTIFICATE BY THE ISSUING AUTHORITY — VISA DE L'ORGANISME ÉMETTEUR</p> <p>I hereby certify that the plum spirit 'Šljivovica' described in this certificate corresponds with the definition given on the reverse. Je certifie que l'eau-de-vie de prunes «Šljivovica» décrite dans ce certificat correspond à la définition figurant au verso.</p> <p>Place Lieu</p> <p>Date Date</p> <p>(Stamp and signature) (Cachet et signature)</p>			

DEFINITION

Plum spirit with an alcoholic strength of 40 % vol or more, marketed under the name ŠLJIVOVICA, corresponding to the specifications laid down in the Regulation relating to the quality of spirituous beverages, in force in the Republics and territory referred to in this Regulation.

DÉFINITION

Eau-de-vie de prunes ayant un titre alcoométrique égal ou supérieur à 40 % vol, commercialisée sous la dénomination ŠLJIVOVICA correspondant à la spécification reprise dans la réglementation relative à la qualité des boissons alcooliques en vigueur dans les républiques et territoire visés par le présent règlement.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	2 No	ORIGINAL
	3 Quota year Année contingentaire	4 Country of destination Pays de destination
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	6 Issuing authority Organisme émetteur	
	7 CERTIFICATE OF AUTHENTICITY CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ Tobacco — Tabac 'Prilep' (CN Code ex 2401 10 60 and ex 2401 20 60) (Code NC ex 2401 10 60 et ex 2401 20 60)	
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	9 Marks and numbers — Number and kind of packages Marques et numéros — Nombre et nature des colis	
		10 Net weight (kg) Poids net (kg)
11 Net weight (in words) Poids net (en lettres)		
12 CERTIFICATE BY THE ISSUING AUTHORITY — VISA DE L'ORGANISME ÉMETTEUR I hereby certify that the tobacco described in this certificate is 'Prilep' tobacco within the meaning of Regulation (EEC) No 547/92. Je certifie que le tabac décrit dans ce certificat est le tabac « Prilep » au sens du règlement (CEE) n° 547/92. Place Lieu Date Date (Stamp and signature) (Cachet et signature)		

ALLEGATO F

Definizione dei prodotti «baby beef» di cui all'articolo 8

Codice NC	Designazione delle merci
0102	Animali vivi della specie bovina:
0102 90	– altri:
	– – delle specie domestiche:
	– – – di peso superiore a 300 kg:
	– – – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):
ex 0102 90 51	– – – – destinate alla macellazione:
	– che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (a)
ex 0102 90 59	– – – – altri:
	– che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (a)
	– – – – altri:
ex 0102 90 71	– – – – destinati alla macellazione:
	– Tori e buoi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg ma non superiore a 500 kg (a)
ex 0102 90 79	– – – – altri:
	– Tori e buoi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg ma non superiore a 500 kg (a)
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:
ex 0201 10 00	– in carcasce o mezzene:
	– Carcasce di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (a)
0201 20	– altri pezzi non disossati:
ex 0201 20 20	– – Quarti detti «compensati»:
	– Quarti detti «compensati», di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (a)
ex 0201 20 30	– – Busti e quarti anteriori:
	– Quarti anteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (a)
ex 0201 20 50	– – Selle e quarti posteriori:
	– Quarti posteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, ma di peso inferiore o uguale a 68 kg per il taglio detto «pistola», con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (a)

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

ALLEGATO G

Il «baby beef» contingente tariffario di cui all'articolo 8, paragrafo 2

	Dazio applicabile: 20 % del dazio TDC (*) applicabile
Croazia	9 400 tonnellate (peso carcassa)
Bosnia-Erzegovina	1 500 tonnellate (peso carcassa)
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	825 tonnellate (peso carcassa)

(*) TDC: Tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 71/97 DEL CONSIGLIO

del 10 gennaio 1997

che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare gli articoli 13 e 14,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

- (1) Con il regolamento (CE) n. 703/96⁽²⁾ la Commissione ha iniziato un'inchiesta concernente l'elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio⁽³⁾ sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese con importazioni di parti originarie dello stesso paese da utilizzare per operazioni di assemblaggio nella Comunità; la Commissione ha inoltre invitato le autorità doganali, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 (in prosieguo denominato «regolamento di base») a registrare le importazioni di telai, forcelle, cerchi e mozzi di biciclette che costituiscono i principali componenti delle biciclette.
- (2) I prodotti oggetto dell'inchiesta sono parti e accessori di biciclette originari della Repubblica popolare cinese, utilizzati nelle operazioni di assemblaggio nella Comunità. Questi prodotti sono attualmente classificabili nei codici NC 8714 91 10-8714 99 90.
- (3) La Commissione ha ufficialmente informato i rappresentanti della Repubblica popolare cinese in merito all'apertura dell'inchiesta e ha inviato questionari alle società comunitarie interessate citate nella denuncia, nonché alle altre società che si sono manifestate alla Commissione o che sono state citate dal denunziante nella fase successiva.

(4) L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° aprile 1995 e il 31 marzo 1996.

(5) La Commissione ha ricevuto risposte complete ai questionari dalle seguenti società, che erano state citate nella denuncia oppure successivamente dal denunziante oppure che si erano manifestate entro il termine di 40 giorni fissato dal regolamento (CE) n. 703/96:

- Helmig, Overath, Germania
- Moore Large & Co., Derby, Regno Unito
- One + One, Oostvoorne, Paesi Bassi
- Promilles, Villeneuve d'Ascq, Francia
- Reece, Birmingham, Regno Unito
- Splendor, Naninne, Belgio
- Starway, Luynes, Francia
- Tandem, Brigg, Regno Unito

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie e ha svolto inchieste presso le sedi delle società suddette: è emerso che Tandem e Promilles sono effettivamente produttori comunitari, mentre la società Helmig importa i prodotti in questione.

(6) Le società che hanno chiesto audizioni entro il termine fissato dal regolamento (CE) n. 703/96 sono state sentite.

(7) I seguenti produttori comunitari hanno chiesto un certificato di non elusione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento di base:

- Batavus, Paesi Bassi
- BH, Spagna
- Cycleurope, Francia
- Dawes, Regno Unito
- Hercules, Germania
- Mercier, Francia
- MICMO, Francia
- Promilles, Francia
- Raleigh, Regno Unito
- Tandem, Regno Unito

(8) Anche le seguenti società, che si sono manifestate dopo il termine di 40 giorni fissato dal regolamento (CE) n. 703/96, hanno chiesto un certificato di non elusione:

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 98 del 19. 4. 1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 228 del 9. 9. 1993, pag. 1.

- Büchel, Germania
- Horlacher, Germania
- Monark Crescent, Svezia
- Pantherwerke, Germania
- Quantum, Francia
- PRO-FIT Sportartikel GmbH, Germania
- Tekno Cycles, Francia
- TNT, Spagna

B. PORTATA DELL'INCHIESTA

- (9) Per quanto riguarda le parti utilizzate nelle operazioni elusive delle misure antidumping, a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento di base, l'applicazione dei dazi antidumping in vigore può essere estesa alle importazioni di parti del paese soggetto alle misure, indipendentemente dal fatto che tali parti siano originarie o siano state spedite dal paese in questione. Alle parti interessate che hanno importato le parti in questione dalla Cina è stata quindi offerta la possibilità di dimostrare che le parti spedite da tale paese non erano di origine cinese.

La presente inchiesta riguardava quindi le parti di biciclette importate nella Comunità europea dalla Cina che sono state assemblate in biciclette finite destinate alla vendita nella Comunità in condizioni che, secondo le affermazioni del denunziante, soddisfano i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a)-c) del regolamento di base.

C. RISULTATI DELL'INCHIESTA

1. Forma di elusione

- (10) L'inchiesta ha stabilito che quattro tra le otto società elencate nel punto 5 nel periodo dell'inchiesta hanno ordinato ai produttori cinesi biciclette complete smontate. Per le spedizioni corrispondenti in Europa i fornitori hanno provveduto a ripartire le parti destinate alla stessa impresa in diversi container, che sono stati inviati in date diverse e talvolta scaricati in porti diversi. Con questa pratica, che è piuttosto costosa e implica vincoli logistici supplementari, le imprese di assemblaggio hanno evitato che le parti importate fossero classificate, in base alla regola 2 a) delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune (in prosieguo denominata TDC), come biciclette finite, che sarebbero state soggette al dazio antidumping.

Una delle società citate nel punto 5 ha utilizzato il metodo sopra descritto per circa il 75 % delle operazioni complessive di assemblaggio nel periodo

dell'inchiesta. Nel corso di tale periodo la società in questione ha tuttavia modificato il tipo di approvvigionamento e verso la fine del periodo ha iniziato ad utilizzare, per l'assemblaggio delle biciclette, oltre il 40 % di parti originarie di altri paesi terzi, che acquistava direttamente dai produttori di tali paesi oppure da società consociate di questi ultimi situate nella Comunità (cfr. punto 17).

Per evitare che alcuni montaggi parziali di parti di biciclette fossero classificati, in base alla regola 3 b) delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della TDC, come biciclette finite, alcune imprese di assemblaggio hanno ottenuto dalle rispettive autorità doganali nazionali informazioni tariffarie vincolanti che classificavano tali montaggi parziali come parti, ricevendo quindi l'assicurazione ufficiale dell'esclusione di questi prodotti dall'applicazione del dazio antidumping.

2. Condizioni dell'articolo 13

i) *Modificazione della configurazione degli scambi*

- (11) Tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta le importazioni di biciclette (in unità) originarie della Repubblica popolare cinese nella Comunità sono scese di oltre il 98 %, con un calo di 1,5 milioni di unità, mentre, per esempio, nello stesso periodo le importazioni di telai di biciclette finiti, la principale parte importata per le operazioni di assemblaggio, sono aumentate di oltre il 139 %, in unità, con un aumento di 450 000 unità. L'effetto di sostituzione è confermato dai dati raccolti nel corso dell'inchiesta in loco. La produzione di biciclette assemblate dalle cinque società soggette all'inchiesta con complessi di parti provenienti dalla Repubblica popolare cinese, in base al metodo descritto nel punto 10, ha avuto un aumento dell'80 %, corrispondente, per le sole società in questione, ad un incremento di 110 000 unità tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta.

ii) *Insufficiente motivazione o giustificazione economica*

- (12) Due società soggette all'inchiesta hanno affermato di aver iniziato ad assemblare biciclette nella Comunità a causa della sospensione, decisa alla fine dell'anno, delle aliquote preferenziali per i dazi all'importazione di biciclette originarie della Cina nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate (SPG) per i paesi in via di sviluppo, in vigore nel 1991 e nel 1992 e non a causa dell'imposizione di dazi antidumping. Questa argomentazione non è tuttavia convincente, in considerazione del fatto che il SPG per le biciclette provenienti dalla Cina era stato solo temporaneamente sospeso in questi due anni e che le disposizioni prese per la spedizione descritte nel punto 10 erano costose ed

implicavano vincoli logistici supplementari. Si può tuttavia ragionevolmente concludere che, in considerazione degli elevati margini di dumping, accertati nell'inchiesta iniziale, dei tempi in cui è stata avviata la produzione, del volume di produzione, delle disposizioni per l'approvvigionamento e del limitato valore aggiunto, le pratiche di queste due società, come quelle delle altre tre, non avevano una sufficiente motivazione o giustificazione economica, a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, oltre all'imposizione del dazio anti-dumping.

iii) *Inizio o sostanziale incremento delle operazioni*

- (13) Per le cinque società soggette all'inchiesta, le operazioni di assemblaggio o le importazioni di parti dalla Cina per l'assemblaggio di biciclette sono iniziate o sostanzialmente aumentate nel periodo 1992-1993, quando era in corso l'inchiesta iniziale.

iv) *Percentuale del valore complessivo delle parti del prodotto assemblato pari al 60 %*

- (14) Per le cinque società che hanno ordinato complessi di parti di biciclette praticamente completi nella Repubblica popolare cinese è stato stabilito che tutte le parti erano state spedite dalla Cina. Tre società hanno ammesso che secondo le dichiarazioni doganali effettuate tutte le parti importate dalla Cina erano di origine cinese.

Le altre due società hanno affermato che oltre il 40 % delle parti utilizzate per l'assemblaggio di biciclette basato sui complessi importati dalla Cina era originario di altri paesi. È stato tuttavia stabilito che i complessi di parti ordinati dalle due società erano spediti dalla Cina, mentre le parti di origine comunitaria erano state impiegate in tali operazioni di assemblaggio in misura estremamente limitata.

- (15) Per alcune parti spedite dalla Cina le due imprese di assemblaggio hanno presentato alle dogane certificati di origine cinese (modulo A) per beneficiare del trattamento preferenziale per le merci cinesi nell'ambito del SPG, mentre i restanti prodotti spediti dalla Cina erano dichiarati come originari di altri paesi e quindi erano soggetti al normale dazio per i paesi terzi. Per quanto riguarda le parti dichiarate come non originarie della Cina, ma spedite da questo paese, si dovrebbe rilevare che le imprese di assemblaggio non hanno potuto presentare alla Commissione le prove dell'origine non cinese. Le

due società, nonostante la proroga dei termini per la presentazione di documenti appropriati come certificati di origine, fatture di produttori e documenti di trasporto, durante l'inchiesta in loco non hanno potuto fornire prove sufficienti per dimostrare l'origine delle parti non cinesi, che era stata dichiarata dai fornitori nelle fatture e alla dogana al momento dell'importazione. Nella verifica svolta presso le sedi delle due società è emerso che erano state importate ruote complete assemblate nella Repubblica popolare cinese. Nella fattura dei fornitori invece delle ruote venivano indicate parti come tubi, cerchioni, cerchi, mozzi, ruota libera aventi origini diverse, che quindi venivano dichiarate alla dogana all'importazione come singole parti aventi ciascuna un'origine specifica.

La sola conclusione a cui sono potuti giungere i servizi della Commissione è quindi che, in mancanza di prove contrarie, tutte le parti spedite dalla Cina erano di origine cinese e che, in tali circostanze, il valore delle parti di origine cinese era pari o superiore al 60 % del valore complessivo delle parti utilizzate nelle operazioni di assemblaggio di biciclette.

- (16) Nella verifica in loco è stato inoltre stabilito che il valore di parti identiche di complessi spediti dalla Cina differiva da una spedizione all'altra senza ragione apparente. L'applicazione di prezzi fluttuanti ha impedito l'esatta determinazione del valore delle parti in questione.

- (17) Un'impresa di assemblaggio, che nel periodo dell'inchiesta ha utilizzato complessi di parti ordinati in Cina per il 75 % circa della sua produzione di biciclette, ha potuto dimostrare di aver utilizzato, per il restante 25 % della produzione, più del 40 % di parti originarie di paesi diversi dalla Cina, utilizzando parti di origine non cinese acquistate direttamente dai produttori o da società consociate nella Comunità (cfr. punto 10). Nell'inchiesta in loco l'impresa ha potuto dimostrare che i modelli così assemblati tra marzo e ottobre 1996 contenevano più del 40 % di parti originarie di paesi diversi dalla Repubblica popolare cinese. I servizi della Commissione hanno pertanto stabilito che questa impresa, anche se il 75 % della sua produzione conteneva oltre il 60 % di parti originarie della Repubblica popolare cinese nel periodo dell'inchiesta, a decorrere dal marzo 1996 ha ridotto la percentuale di parti cinesi al di sotto del 60 % del valore complessivo delle parti del prodotto assemblato.

v) *Percentuale del valore aggiunto alle parti immesse (norma del 25 %)*

- (18) Per le cinque società soggette all'inchiesta, il valore aggiunto nella Comunità europea (in base ai modelli) alle parti immesse nelle operazioni di assemblaggio era compreso tra il 10 % e il 16 % del costo di fabbricazione di una bicicletta completa e quindi era nettamente inferiore alla soglia del 25 % fissata nell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base.

3. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio ed elementi di prova dell'esistenza del dumping

i) *Indebolimento degli effetti riparatori*

- (19) Per stabilire se gli effetti riparatori del dazio antidumping fossero stati indeboliti in termini di prezzi di vendita, è stato fatto un confronto tra i prezzi di vendita delle biciclette assemblate nella Comunità con parti cinesi e successivamente vendute nella Comunità nel periodo dell'inchiesta da parte delle società che hanno collaborato (biciclette assemblate) e i prezzi all'esportazione delle biciclette cinesi, depurati dagli effetti del dumping, accertati nel periodo dell'inchiesta iniziale (corrispondenti ai prezzi effettivi all'esportazione, dazio corrisposto, più dazio antidumping).
- (20) Il confronto è stato fatto con lo stesso metodo seguito nell'inchiesta originale, tra gruppi di biciclette identici o comparabili. Per ciascun gruppo è stata determinata la media ponderata e i prezzi sono stati adeguati per poter effettuare il confronto allo stesso stadio commerciale, in base agli stessi prezzi netti e con termini di consegna comparabili. Per ciascun gruppo è stato quindi stabilito se i prezzi di vendita delle biciclette assemblate fossero inferiori ai prezzi all'esportazione non oggetto di dumping delle biciclette cinesi nel periodo dell'inchiesta iniziale. Per determinare un margine medio, la somma dei margini dei gruppi per i quali era stato accertato che gli effetti riparatori del dazio erano stati indeboliti in termini di prezzi è stata espressa in percentuale dal valore complessivo delle importazioni non oggetto di dumping (cif frontiera comunitaria) delle biciclette cinesi, stabilito nell'inchiesta iniziale, per tutti i gruppi presi in considerazione ai fini del confronto.

Per quanto riguarda i gruppi di biciclette presi in considerazione ai fini del confronto, è stato accertato che il 77 % del volume complessivo delle vendite delle imprese di assemblaggio soggette all'inchiesta riguardava modelli equivalenti a quelli del periodo dell'inchiesta iniziale, che sono stati quindi utilizzati per il confronto. È stato stabilito

che oltre il 90 % delle vendite considerate ai fini del confronto erano state realizzate a prezzi inferiori a quelli delle esportazioni non oggetto di dumping del periodo dell'inchiesta iniziale.

- (21) Dal confronto è risultato che i prezzi di vendita delle biciclette assemblate erano inferiori ai prezzi all'esportazione non oggetto di dumping delle biciclette cinesi nel periodo dell'inchiesta iniziale di un margine medio del 14,5 %.
- (22) L'indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di quantità di vendite si deduce direttamente dal fatto che il volume di importazioni di biciclette cinesi nel periodo dell'inchiesta iniziale è stato sostituito in misura considerevole, in termini di quantità, dalle importazioni di telai finiti di biciclette, come risulta dal punto 11.

A questo proposito, si dovrebbe rilevare che, avendo numerose imprese di assemblaggio rifiutato di collaborare (cfr. punto 25), non erano disponibili informazioni dirette sul volume complessivo delle vendite di biciclette assemblate nella Comunità. La Commissione ha tuttavia stabilito che il volume di biciclette vendute dalle sole imprese che hanno collaborato nel periodo dell'inchiesta corrispondeva al 24 % delle vendite di biciclette cinesi comparabili nel periodo dell'inchiesta iniziale, mentre le imprese che hanno collaborato hanno effettuato soltanto il 25 % delle importazioni complessive di telai di origine cinese nel periodo dell'inchiesta relativa all'elusione. Le cifre comunicate dalle imprese che hanno collaborato confermano quindi pienamente la conclusione secondo la quale le vendite di biciclette assemblate nella Comunità con parti cinesi hanno sostituito in misura considerevole le importazioni di biciclette finite dalla Cina.

- (23) Alla luce di quanto precede, è stato stabilito che le vendite di biciclette assemblate nella Comunità con parti originarie della Cina oppure spedite da tale paese hanno indebolito gli effetti riparatori delle misure antidumping in questione, in termini di prezzi di vendita e di quantitativi.

ii) *Elementi di prova dell'esistenza del dumping*

- (24) Il dumping è stato calcolato in base ai modelli più diffusi delle biciclette assemblate per ciascuna società, corrispondenti ad una percentuale del giro d'affari compresa tra il 50 % e il 100 %⁽¹⁾. I prezzi di questi modelli sono stati confrontati con i valori

⁽¹⁾ Per una società il confronto è stato fatto in base al giro d'affari dei modelli assemblati venduti unicamente a società indipendenti, poiché la società in questione non ha comunicato alla Commissione informazioni sufficientemente precise in merito alle vendite a società collegate, in base alle quali si potesse stabilire un collegamento attendibile con le vendite finali.

normali precedentemente stabiliti (rispetto a Taiwan, paese di riferimento dell'inchiesta iniziale), applicando gli stessi otto criteri (categoria della bicicletta, materiale del telaio, numero di cambi, deragliatori, pedaliere, leve del cambio, freni e mozzi) il più correttamente possibile.

Dato che, per gli esportatori interessati, il valore normale era stato stabilito a livello fob Taiwan, i prezzi di rivendita nella Comunità dovevano essere ad un livello comparabile, il confronto effettivo è stato quindi fatto tra i livelli fob Cina/ fob Taiwan.

Per le società interessate sono stati stabiliti margini di dumping compresi tra il 16 % e il 53 %.

4. Operazione di assemblaggio da parte di imprese che non hanno collaborato

- (25) Alla luce della rilevante modificazione della configurazione degli scambi di cui al punto 11 e in mancanza di collaborazione da parte di numerose imprese, non vi è motivo di ritenere che le società che non hanno collaborato abbiano contribuito all'elusione dei dati antidumping in misura minore rispetto alla società che hanno collaborato.

L'applicazione del dazio antidumping dovrebbe quindi essere estesa tanto alle imprese che hanno collaborato, quanto a quelle che non hanno collaborato. Qualsiasi altro trattamento sarebbe infatti favorevole alle imprese che non hanno collaborato, creando una situazione paradossale, già inaccettabile nel caso di un procedimento antidumping convenzionale, che sarebbe ancora più grave per l'elusione. Le misure dovranno tuttavia colpire unicamente le importazioni di parti utilizzate dalle imprese che eludono il dazio.

D. MISURE PROPOSTE

1. Tipo di misure: estensione dell'applicazione del dazio

- (26) Alla luce delle risultanze, dell'inchiesta, l'applicazione del dazio antidumping in vigore sulle biciclette complete (30,6 %) dovrebbe essere estesa ad alcune parti di biciclette originarie della Cina oppure spedite da tale paese, fatta eccezione per le parti di cui sia stata dimostrata l'origine non cinese.

Dall'inchiesta è risultato che le importazioni di parti preventivamente assemblate, trattate o verniciate avvengono principalmente nell'ambito delle operazioni di assemblaggio. I produttori comunitari nel complesso al trattamento e alla verniciatura delle parti importate e non importano biciclette preventivamente assemblate. Si possono a questo riguardo distinguere le importazioni di ruote complete e quelle di cerchi e mozzi: i produttori comunitari importano gli ultimi piuttosto che i primi.

- (27) Per ridurre quindi di colpire importazioni che non eludono il dazio, in particolare le importazioni di parti essenziali, l'applicazione del dazio dovrebbe essere estesa alle parti essenziali (cfr. prima colonna della tabella seguente):

- telai verniciati o anodizzati o lucidati e/o verniciati a smalto (anche dotati di freni e cambi);
- forcelle frontali verniciate o anodizzate o lucidate e/o verniciate a smalto (anche dotate di freni);
- ruote complete (con o senza tubi, cerchioni e pignoni);
- manubri (se sono dotati di braccia, freno e/o leva del cambio);
- cambi (deragliatori, pedaliere, ruota libera — ruota dentata);
- freni (altri freni e leve dei freni).

Prodotto	Codice NC	Estensione delle misure I	Registrazione iniziale II	Riscossione successiva III
Telai	8714 91 10		×	
	— verniciate o anodizzate o lucidate e/o verniciate a smalto	×		×
	— altri			
Forcelle frontali	8714 91 30		×	
	— verniciate o anodizzate o lucidate e/o verniciate a smalto	×		×
	— altri			

Prodotto	Codice NC	Estensione delle misure I	Registrazione iniziale II	Riscossione successiva III
Cerchi	8714 92 10		×	
Mozzi	8714 93 10		×	
Deragliatori	8714 99 50	×		
Pedaliere	8714 96 30			
Ruota libera — ruote dentate	8714 93 90			
Altri freni	8714 94 30	×		
Leve dei freni	ex 8714 94 90			
Ruote complete	ex 8714 99 90	×		
Manubri	8714 99 10	×		

2. Riscossione dei dazi sulle importazioni sottoposte a registrazione

- (28) I dazi sulle importazioni sottoposte a registrazione a norma del regolamento (CE) n. 703/96 dovrebbero essere riscossi unicamente sulle parti descritte nel punto 27.
- (29) Le società escluse dal dazio antidumping la cui applicazione è estesa a norma del punto 32 dovrebbero essere escluse anche dalla riscossione del dazio sulle importazioni sottoposte a registrazione.

E. ESENZIONE DALL'APPLICAZIONE DELL'ESTENSIONE DEL DAZIO

- (30) L'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento di base stabilisce che non sono soggetti ad alcuna misura i prodotti accompagnati da un certificato di non elusione. Qualora sia stata concessa un'autorizzazione nel corso dell'inchiesta relativa all'elusione, non dovrebbe essere riscosso il dazio sulle importazioni registrate a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 703/96.
- (31) Il rilascio dei certificati è subordinato all'autorizzazione preliminare della Commissione oppure del Consiglio nella decisione che estende l'applicazione delle misure. L'autorizzazione può essere concessa solo dopo una valutazione approfondita dei fatti.
- (32) La Commissione ha ricevuto domande di certificati da parte delle società di cui al punto 7, che si sono messe in contatto con la Commissione dopo l'apertura dell'inchiesta. Le domande sono state ricevute prima della scadenza del termine fissato nel regolamento (CE) n. 703/96 affinché le parti potessero manifestarsi. La maggior parte dei richiedenti è

costituita da produttori comunitari che nell'inchiesta precedente facevano parte dell'industria comunitaria. I richiedenti che non avevano partecipato al procedimento iniziale sono stati identificati come produttori comunitari in base alle risposte al questionario, che sono state verificate nelle inchieste in loco. L'applicazione del dazio antidumping sulle biciclette originarie della Cina non deve quindi essere estesa alle importazioni di parti essenziali di biciclette utilizzate nelle operazioni di tali società.

È inoltre risultato opportuno non estendere l'applicazione del dazio antidumping sulle biciclette originarie della Cina alle parti utilizzate nelle operazioni della società che a decorrere dal marzo 1996 ha ridotto la percentuale di parti cinesi al di sotto del 60 % (cfr. punti 10 e 17), in quanto non si poteva ritenere che a partire da tale data la società avesse eluso il dazio.

- (33) Altre domande sono state presentate dalle parti di cui al punto 8, che si sono messe in contatto con la Commissione dopo la scadenza del termine fissato nel regolamento (CE) n. 703/96 ed entro il quale le parti potevano manifestarsi. Occorrerebbe precisare che l'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento di base non fissa alcun termine per la presentazione della domanda dei certificati di non elusione.

La Commissione ha inviato questionari alle società suddette subito dopo aver ricevuto le domande. La Commissione non ha tuttavia potuto verificare se le parti in questione siano produttori oppure imprese di assemblaggio, né se le operazioni in cui sono utilizzate le parti importate rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento di base. Nella fattispecie non si può inoltre escludere che altre società chiedano certificati di non elusione dopo l'estensione dell'applicazione della misura.

- (34) Affinché le società che non eludono il dazio siano debitamente esentate dall'estensione del dazio alle importazioni di parti di biciclette, nonostante la tardiva presentazione della domanda, l'adozione del presente regolamento non impedisce alla Commissione di continuare ad esaminare le domande in corso o quelle che saranno presentate in futuro per autorizzare l'esenzione delle importazioni dal dazio. Se una società ha chiesto un certificato di non elusione nel corso dell'inchiesta, l'eventuale esenzione dovrebbe prendere effetto a decorrere dalla data di apertura della presente inchiesta. Se una società chiede il certificato dopo l'estensione del dazio, l'eventuale esenzione dovrebbe prendere effetto a decorrere dalla data della domanda. D'altra parte, qualora dopo l'esame delle operazioni si accerti l'esistenza dell'elusione, deve essere possibile la riscossione effettiva dei dazi (cfr. punto 43).
- (35) Il procedimento relativo alla concessione dell'autorizzazione e al successivo rilascio dei certificati non è esposto in modo completo nell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento di base. A questo proposito si dovrebbe rilevare quanto segue.
- (36) La concessione dell'autorizzazione dipende dal fatto che i prodotti non siano utilizzati in operazioni di assemblaggio che costituiscono una forma di elusione, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento di base. Pertanto, quando le imprese di assemblaggio non importano direttamente i prodotti, deve essere messa a punto una procedura mediante la quale si possa accertare se le importazioni di parti essenziali di biciclette siano utilizzate a fini di elusione.
- (37) A tal fine è opportuno utilizzare il meccanismo in vigore relativo al controllo della destinazione particolare secondo la legislazione doganale e più particolarmente a norma dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92⁽¹⁾ (codice doganale comunitario) e degli articoli 291 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2454/93⁽²⁾ (disposizioni di applicazione); è altresì opportuno che tale meccanismo sia applicato mutatis mutandis nell'ambito delle norme antielusione alle autorizzazioni per i certificati di non elusione, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento di base.
- (38) La destinazione particolare a motivo della quale le importazioni dovrebbero beneficiare dell'esenzione del dazio antidumping va definita in riferimento a (i) operazioni di assemblaggio per le quali non sono state accertate pratiche di elusione e (ii) all'utilizzazione di parti essenziali di biciclette da parte di piccole imprese, principalmente come ricambi, che presumibilmente non dovrebbe costituire una forma di elusione. In quest'ultimo caso le importazioni di parti essenziali di biciclette avranno una portata economica non significativa e quindi non indeboliranno gli effetti del dazio in vigore in termini di quantitativi di biciclette prodotte con tali parti importate [articolo 13, paragrafo 2, lettera c) del regolamento di base].
- Affinché gli intermediari, che non importano direttamente parti essenziali di biciclette, possano acquistare tali prodotti presso gli importatori e rivenderli ad imprese di assemblaggio che non eludono il dazio, sarebbe necessario inserire anche tali transazioni nel sistema di controllo della destinazione particolare.
- (39) Il sistema dovrebbe infine permettere di esentare dall'applicazione del dazio le importazioni realizzate dalle imprese di assemblaggio che non eludono il dazio.
- (40) Per ottenere la necessaria flessibilità di adeguamento del sistema di esenzione, è opportuno che la Commissione adotti con regolamento, sentito il comitato consultivo, norme particolareggiate sull'attuazione del sistema di esenzione.
- (41) A questo proposito e ai fini delle domande in corso o di quelle che saranno presentate in futuro, la Commissione dovrebbe essere incaricata di stabilire, nell'ambito di tale sistema, elenchi di società la cui esenzione dall'applicazione del dazio è autorizzata.
- (42) Per creare un incentivo all'astensione dalle pratiche di elusione, la gestione del sistema di esenzione deve prevedere la possibilità di riesaminare la situazione delle società che, dopo aver fatto ricorso a pratiche di elusione, hanno modificato le loro operazioni in misura sufficiente per eliminare le condizioni che determinano l'elusione. Analogamente, deve essere possibile revocare le esenzioni che non siano più giustificate. Infine, le nuove imprese dovrebbero avere la possibilità di chiedere alla Commissione di aprire un'inchiesta ai fini dell'esenzione dal dazio. Per tali ragioni, tutte le autorizzazioni di esenzioni, compresi quelle per le società indicate nel punto 32 dovrebbero essere concesse a norma del regolamento della Commissione.
- (43) Dovrebbe essere inoltre prevista la possibilità, se opportuno, di un'esenzione condizionata dal dazio in attesa della conclusione dell'esame delle operazioni nelle quali le importazioni sono utilizzate. Tuttavia, affinché sia possibile la riscossione effettiva del dazio qualora dopo l'esame delle operazioni si accerti l'esistenza dell'elusione, le autorità doganali dovrebbero essere autorizzate ad esigere, se necessario, la costituzione di una garanzia.

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

- (44) Poiché si tratta del primo caso di estensione di misure antidumping e di concessione di esenzioni a norma dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento di base, la Commissione provvederà a riesaminare costantemente il sistema di esenzione al fine di adeguarlo, ove necessario, alla luce dell'esperienza acquisita nella gestione di tale sistema.

F. PROCEDIMENTO

- (45) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intendeva proporre l'applicazione del dazio antidumping definitivo in vigore alle parti di biciclette in esame e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni.

Le parti interessate sono state inoltre informate delle principali caratteristiche del sistema di esenzione da istituire (cfr. punto 37),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A norma del presente regolamento, per «parti essenziali di biciclette» si intendono:

- telai di biciclette verniciati o anodizzati o lucidati e/o verniciato a smalto attualmente classificabili nel codice ex NC 8714 91 10,
- forcelle frontali di biciclette verniciate o anodizzate o lucidate e/o verniciate a smalto attualmente classificabili nel codice NC ex 8714 91 30,
 - = deragliatori (codice NC 8714 99 50),
 - = pedaliere (codice NC 8714 96 30) e
 - = ruota libera — ruote dentate (codice NC 8714 93 90)
 presentati insieme in complessi o no,
 - = altri freni (codice NC 8714 94 30) e
 - = leve dei freni (codice NC 8714 94 90)
 presentati insieme in complessi o no,
- ruote complete con o senza tubi, cerchioni e pignoni, attualmente classificabili nel codice NC ex 8714 99 90, e
- manubri attualmente classificabili nel codice NC 8714 99 10, presentati o no con braccia, freno e/o leva del cambio.

Articolo 2

1. L'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni di biciclette di cui al codice NC 8712 00 e originarie della Repubblica popolare cinese è estesa alle

importazioni di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

2. Le parti essenziali di biciclette che sono spedite dalla Repubblica popolare cinese sono considerate originarie di tale paese, salvo presentazione di un certificato di origine, emesso in base alle disposizioni sull'origine in vigore nella Comunità, attestante che le parti in questione sono originarie di un altro paese terzo.

Qualora le parti essenziali di biciclette siano spedite da un altro paese terzo, le autorità doganali, in caso di seri dubbi sull'origine dei prodotti, possono chiedere la presentazione di un certificato di origine emesso in base alle disposizioni sull'origine in vigore nella Comunità che attesti che le parti in questione sono originarie di un paese terzo diverso dalla Repubblica popolare cinese.

3. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 è riscosso sulle importazioni di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e registrate a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 703/96 e dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96.

4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

1. La Commissione, sentito il comitato consultivo, adotta con regolamento le misure necessarie per autorizzare l'esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 dall'applicazione del dazio esteso dall'articolo 2.

2. Il regolamento della Commissione deve tra l'altro prevedere:

- l'autorizzazione dell'esenzione e il controllo delle importazioni di parti essenziali di biciclette utilizzate dalle società le cui operazioni di assemblaggio non costituiscono una forma di elusione,
- l'autorizzazione dell'esenzione e il controllo di importazioni di parti essenziali di biciclette, in particolare quando sono realizzate da intermediari o con riguardo al loro uso in piccole quantità da parte di operatori di ridotte dimensioni,
- norme relative al funzionamento di tali esenzioni in base alle disposizioni doganali pertinenti e
- scambi di informazioni tra le autorità doganali e la Commissione sul funzionamento del sistema di esenzioni.

3. Il regolamento della Commissione deve inoltre prevedere:

- a) l'esecuzione di un esame per verificare se sono soddisfatte le condizioni di non elusione, in particolare per le domande relative a:

- operazioni di assemblaggio realizzate da parti che si sono manifestate nel corso dell'inchiesta, ma dopo il termine fissato nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 703/96,
 - operazioni avviate utilizzando parti essenziali per la produzione o l'assemblaggio di biciclette unicamente dopo il periodo dell'inchiesta che si è concluso il 31 marzo 1996,
 - operazioni di assemblaggio per le quali è stata accettata l'esistenza di pratiche di elusione nel corso dell'inchiesta,
 - operazioni di assemblaggio realizzate da altre parti che non si sono manifestate nel corso dell'inchiesta e nelle quali sono state utilizzate parti essenziali per la produzione o l'assemblaggio di biciclette, e
- b) le necessarie disposizioni procedurali relative all'esame e in particolare le condizioni per l'accettazione delle domande di esame che saranno presentate in futuro. A tal fine, quando parti essenziali di biciclette sono dichiarate per l'immissione in libera pratica da una impresa di assemblaggio nei confronti della quale è in corso l'esame della Commissione, il regolamento della Commissione deve inoltre stabilire che:
- il pagamento dell'obbligazione doganale per il dazio antidumping esteso o da riscuotere a norma dell'articolo 2 è sospeso in attesa dell'esito dell'esame della Commissione,
 - se in seguito all'esame è accertato che l'impresa non elude il dazio, l'obbligazione doganale sorta a norma dell'articolo 2 si estingue e
 - negli altri casi, la sospensione del pagamento dell'obbligazione doganale è revocata.

Il regolamento della Commissione può anche stabilire che le autorità doganali possono chiedere la costituzione di una garanzia qualora lo ritengano necessario al fine di

garantire il pagamento dell'obbligazione doganale, in caso di revoca della sospensione.

4. In seguito all'esame a norma del paragrafo 3, la Commissione può decidere, ove giustificato e sentito il comitato consultivo, di autorizzare l'esenzione dell'impresa in questione dall'estensione delle misure di cui all'articolo 2.

5. Le autorizzazioni di esenzione concesse a norma del regolamento della Commissione hanno effetto retroattivo dalla data di apertura della presente inchiesta relativa all'elusione, a condizione che la parte interessata si sia manifestata nel corso dell'inchiesta. Negli altri casi le autorizzazioni hanno effetto retroattivo dalla data di presentazione della domanda.

6. Il regolamento della Commissione prevede inoltre la revoca delle autorizzazioni di esenzione, ove giustificato e sentito il comitato consultivo.

Articolo 4

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione, decisa a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 703/96 e dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96, delle importazioni di telai, forcelle, cerchi e mozzi di biciclette classificati rispettivamente nei codici NC 8714 91 10, 8714 91 30, 8714 92 10 e 8714 93 10.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 gennaio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

REGOLAMENTO (CE) N. 72/97 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 1997

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 1997 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli accordi europei conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione, del 6 marzo 1992, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari del regime previsto dagli accordi europei di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per i prodotti contemplati nel regolamento (CEE) n. 584/92 vertono per alcuni prodotti su quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire percentuali di riduzione di alcuni quantitativi richiesti per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1997,

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per i prodotti di cui ai codici NC elencati nell'allegato, presentate per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1997 in virtù del regolamento (CEE) n. 584/92, sono accettate limitatamente alle percentuali ivi indicate, per paese d'origine.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 61.

ALLEGATO

(in tonnellate)

Paese	Polonia			Repubblica ceca			Repubblica slovacca			Ungheria
	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99	0405 10 11 0405 10 19 Burro	0406 Formaggio	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 10 11 0405 10 19 Burro	ex 0406 40 90 0406 90 29 ex 0406 90 Moravsky blok (*)	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 10 11 0405 10 19 Burro	ex 0406 40 90 0406 90 29 ex 0406 90 Moravsky blok (*)	
Codici NC e prodotti										
in %	1,1	1,7	8,—	1,2	1,3	9,1	1,7	2,1	6,4	100,—

(*) Primator, Otava, Javor, Uzeny blok, Kashkaval, Akawi, Istambul, Jadel Hermelin, Ostrepek, Koliba, Inovec.
 (†) Cream-white, Hajdu, Marvany, Ovari, Pannonia, Trappista, Bakony, Bacsikai, Ban, Delicacy cheese «Moson», Delicacy cheese «Pelso», Goya, Ham-shaped, Karavan, Lajta, Parenyica, Sed, Tihany.

REGOLAMENTO (CE) N. 73/97 DELLA COMMISSIONE**del 17 gennaio 1997****che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 1997 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli accordi di liberalizzazione degli scambi conclusi tra la Comunità e la Repubblica estone, la Repubblica lettone e la Repubblica lituana**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1713/95 della Commissione, del 13 luglio 1995, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore lattiero-caseario del regime previsto dagli accordi di associazione tra la Comunità e i paesi Baltici ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2389/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per i prodotti contemplati nel regolamento (CE) n. 1713/95 vertono per alcuni prodotti su quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire percentuali di riduzione di alcuni quantitativi richiesti per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per i prodotti di cui ai codici NC elencati nell'allegato, presentate per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1997 in virtù del regolamento (CE) n. 1713/95, sono accettate limitatamente alle percentuali ivi indicate, per paese d'origine.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 163 del 14. 7. 1995, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 326 del 17. 12. 1996, pag. 24.

REGOLAMENTO (CE) N. 74/97 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 1997
relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato latte in polvere ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽³⁾;

che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTI A

1. **Azione n. (1):** 1113/95.
2. **Programma:** 1995.
3. **Beneficiario (2):** UNHCR (à l'attention de Mme Seinet), case postale 2500, CH-1211 Genève 2 dépôt [tel.: (41-22) 739 81 37, telefax: 739 85 63].
4. **Rappresentante del beneficiario:** UNHCR Branch Office, Khartoum, tel.: (871) 17 54 272; telefax: 17 54 273; telex: 22431 HCR SD.
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Sudan.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (6):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.1).
8. **Quantitativo globale (t):** 110.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (7):** GU n. C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 (63 A e B1)
GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese.
Iscrizioni complementari: «Expiry date ...».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte intero in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate posteriormente all'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Port Soudan.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 10 al 23. 3. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** 27. 4. 1997.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 3. 2. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)].
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 17. 2. 1997, [ore 12 (ora di Bruxelles)];
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 24. 3 al 6. 4. 1997;
 - c) data limite per la fornitura: 11. 5. 1997.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.
Telex: 25670 AGREC B, telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente).
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 13 gennaio 1997, fissata dal regolamento (CE) n. 2504/96 (GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 77).

LOTTO B

1. **Azione n. (1):** 1237/95 (B1); 1238/95 (B2).
2. **Programma:** 1995.
3. **Beneficiario (2):** Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL].
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Cuba.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte intero in polvere.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.C.1).
8. **Quantitativo globale (t):** 195.
9. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (B1: 90 tonnellate; B2: 105 tonnellate).
10. **Condizionamento e marcatura (7) (8):** GU n. C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 (6.3 A e B.2)
GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.C.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura: spagnolo.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte intero in polvere deve avere luogo dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 24. 2 al 16. 3. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 3. 2. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)].
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 17. 2. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)];
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 10 al 30. 3. 1997.
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):**
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.
Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente).
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 13 gennaio 1997, fissata dal regolamento (CE) n. 2504/96 (GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 77).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22).
- (⁵) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
- (⁶) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato sanitario;
 - lotto B: certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato ottenuto da latte pastorizzato proveniente da animali sani ed è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti controllate da personale tecnico specializzato, e che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i 12 mesi precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.
- Il certificato veterinario deve indicare la temperatura e la durata della pastorizzazione, la temperatura e la durata nella torre di essiccamento per aspersione, nonché la data di scadenza per il consumo.
- (⁷) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto I. B. 3. c) o I. C. 3. c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁸) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL (ogni contenitore deve avere obbligatoriamente un contenuto netto di 15 tonnellate). Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.
- L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (sysko locktainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
- (⁹) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a: Willis Corroon Scheuer, Postbus 1315, NL-1000 BH Amsterdam.

REGOLAMENTO (CE) N. 75/97 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1487/95 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,considerando che il bilancio d'approvvigionamento e gli importi degli aiuti per la fornitura alle isole Canarie di prodotti del settore delle carni suine sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1487/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1156/96 ⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CE) n. 2348/96, che ha modificato i regolamenti (CEE) n. 1600/92 e (CEE) n. 1601/92 relativi a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera e, rispettivamente, delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli, ha prorogato di un anno, in via transitoria, l'applicazione del regime di approvvigionamento in prodotti del settore delle carni suine dei codici NC 1601 e 1602; che è quindi necessario reinserire nel

bilancio di approvvigionamento i prodotti dei codici NC 1601 e 1602 e fissare gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità applicabili a partire dal 1° gennaio 1997; che è quindi necessario modificare il regolamento (CE) n. 1487/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1487/95 sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 63.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 27. 6. 1996, pag. 17.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le isole Canarie per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità (in tonnellate)
ex 0203	Carni degli animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate	— ⁽¹⁾
ex 0203	Carni degli animali della specie suina domestica, congelate	19 000 ⁽²⁾
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	6 000 ⁽¹⁾
1602 20 90	Preparazioni e conserve di fegato di qualsiasi animale ad esclusione di oche ed anatre	300 ⁽¹⁾
	Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica	
1602 41 10	Prosciutti e loro pezzi	2 000 ⁽¹⁾
1602 42 10	Spalle e loro pezzi	1 500 ⁽¹⁾
1602 49	Altri, compresi i miscugli	2 000 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Per questi prodotti, i quantitativi si applicano per il primo semestre del 1997.

⁽²⁾ Di cui 5 000 tonnellate per il settore di trasformazione e/o condizionamento.

ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti provenienti dal mercato della Comunità

(in ECU/100 kg peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0203 21 10 9000	7,1
0203 22 11 9100	10,7
0203 22 19 9100	7,1
0203 29 11 9100	7,1
0203 29 13 9100	10,7
0203 29 15 9100	7,1
0203 29 55 9110	12,1
1601 00 91 9100	10,7
1601 00 99 9100	7,1
1602 20 90 9100	3,6
1602 41 10 9210	12,1
1602 42 10 9210	8,6
1602 49 11 9190	—
1602 49 13 9190	—
1602 49 19 9190	7,1

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione.

REGOLAMENTO (CE) N. 76/97 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1997

concernente talune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione della Germania, con la decisione 93/566/CE della Commissione, del 4 novembre 1993, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania e che sostituisce la decisione 93/539/CE⁽³⁾, sono state adottate alcune misure sanitarie per tale paese; che per questo Stato membro sono state adottate misure eccezionali per il sostegno del mercato delle carni suine con il regolamento (CE) n. 3088/93 della Commissione⁽⁴⁾, abrogato dal regolamento (CE) n. 2066/94⁽⁵⁾;

considerando che le misure eccezionali di sostegno del mercato, in vigore dal 29 ottobre 1993 fino al 18 agosto 1994, prevedevano tra l'altro l'acquisto, da parte delle autorità tedesche, di suini vivi provenienti dalla zona di protezione e la relativa trasformazione in prodotti destinati in particolare ad usi diversi dall'alimentazione umana;

considerando che tra dicembre 1993 e marzo 1994 le autorità veterinarie tedesche hanno acquistato suini vivi provenienti dalla zona di protezione situata nella regione di Damme, che è caratterizzata da un'alta densità di suini; che i suini in questione erano soggetti alle restrizioni in materia di libera circolazione derivanti dall'applicazione delle misure destinate a contenere il propagarsi della peste suina classica e che tale acquisto ha contribuito ad evitare una grave perturbazione del mercato delle carni suine in Germania; che questi suini sono stati trasformati secondo gli stessi metodi dei suini di cui al regolamento (CE) n. 3088/93;

considerando che il manifestarsi della peste suina classica nelle zone di produzione della Bassa Sassonia e la lotta a

questa epizoozia hanno fortemente sollecitato l'amministrazione per un lungo periodo; che non è stato pertanto possibile chiarire rapidamente la natura esatta degli acquisti nella regione di Damme e stabilire se si trattasse di misure veterinarie o di misure eccezionali di sostegno del mercato; che in seguito a questo ritardo non è stato più possibile includere tali acquisti nelle misure di sostegno introdotte con il regolamento (CE) n. 3088/93, dato che questo regolamento è stato nel frattempo abrogato;

considerando che questi acquisti hanno avuto, sul mercato, lo stesso effetto positivo degli acquisti effettuati in applicazione del regolamento (CE) n. 3088/93; che è pertanto giusto assimilarli alle misure eccezionali di sostegno del mercato adottate con il regolamento (CE) n. 3088/93 applicando inoltre le modalità di finanziamento previste da tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'acquisto di 90 106 suini vivi effettuato tra dicembre 1993 e marzo 1994 dalle autorità veterinarie tedesche nella regione di Damme è considerato una misura eccezionale di sostegno del mercato.
2. L'acquisto di 63 074 suini vivi è a carico del bilancio della Comunità.
3. L'acquisto di 27 032 suini vivi è a carico del bilancio nazionale.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 273 del 5. 11. 1993, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 277 del 10. 11. 1993, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. L 213 del 18. 8. 1994, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 77/97 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 1997

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di certificati di importazione presentate nel mese di gennaio 1997 per taluni formaggi nel quadro del regime previsto dagli accordi europei conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2499/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per i prodotti contemplati nel regolamento (CE) n. 1588/94 vertono per alcuni prodotti su quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire percentuali di riduzione di alcuni quantitativi richiesti per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1997,

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per i prodotti di cui ai codici NC elencati nell'allegato, presentate per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1997 in virtù del regolamento (CE) n. 1588/94, sono accettate limitatamente alle percentuali ivi indicate, per paese d'origine.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 58.

ALLEGATO

B.1. Riduzione del dazio doganale: 80 %

Paesi	Codici NC e prodotti	in %
Romania	ex 0406 90 29 ⁽¹⁾ ex 0406 90 86 ⁽¹⁾ ex 0406 90 87 ⁽¹⁾ ex 0406 90 88 ⁽¹⁾	100
Bulgaria	ex 0406 90 86 ⁽²⁾ ex 0406 90 87 ⁽²⁾ ex 0406 90 88 ⁽²⁾ ex 0406 90 29 ⁽³⁾	100

⁽¹⁾ Ottenuto da latte vaccino.

⁽²⁾ Formaggi bianchi salati a base di latte vaccino.

⁽³⁾ Kashkaval Vitosha a base di latte vaccino.

B.2. Esenzione dai dazi doganali

Paesi	Codici NC e prodotti	in %
Bulgaria	ex 0406 90 31 ⁽¹⁾ ex 0406 90 50 ⁽¹⁾ ex 0406 90 86 ⁽¹⁾ ex 0406 90 87 ⁽¹⁾ ex 0406 90 88 ⁽¹⁾	30,3

⁽¹⁾ Formaggi diversi da quelli fabbricati con latte di vacca.

REGOLAMENTO (CE) N. 78/97 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1997

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centosettantaquattresima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 34/97⁽⁴⁾, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 36/97⁽⁶⁾;

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la centosettantaquattresima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento;

considerando che, in seguito all'acquisto all'intervento di quarti anteriori, è opportuno stabilire il prezzo di tali prodotti in base al prezzo delle carcasse;

considerando che le quantità offerte superano attualmente le quantità che possono essere acquistate; che di conse-

guenza è opportuno applicare alle quantità da acquistare un coefficiente di riduzione ovvero, se del caso, in funzione della differenza di prezzo e delle quantità offerte, di vari coefficienti di riduzione, conformemente al disposto dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la centosettantaquattresima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 273 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
- il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcassa, mediante applicazione del coefficiente 0,80 per il taglio diritto,
- la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 1 645 tonnellate,
- alle quantità offerte ad un prezzo superiore a 259,14 ECU si applica un coefficiente pari al 25 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93;

b) per la categoria C:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 273 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
- il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcassa, mediante applicazione del coefficiente 0,80 per il taglio diritto,
- la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 8 676 tonnellate,
- alle quantità offerte ad un prezzo superiore a 253,01 ECU si applica un coefficiente pari al 25 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 1997.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

⁽³⁾ GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 8 dell'11. 1. 1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 8 dell'11. 1. 1997, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 79/97 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 1997
relativo al rilascio di titoli di esportazione di prodotti ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 341/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 2031/96 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2327/96⁽⁴⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, diversi dai titoli chiesti nel quadro dell'aiuto alimentare;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1429/95 ha fissato le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari intese ad evitare il superamento dei quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli d'esportazione;

considerando che, tenuto conto delle informazioni di cui dispone oggi la Commissione, qualora venissero rilasciati senza restrizioni titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, facendo seguito alle domande presentate a decorrere dal 13 gennaio 1997, sarebbe superato il quantitativo di 3 102,477 t di ciliege temporaneamente

conservate che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 2031/96, maggiorato o ridotto in base ai quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1429/95; che è pertanto opportuno applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi richiesti il 13 gennaio 1997 e respingere le domande di titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione, presentate dopo tale data, il cui rilascio dovrebbe avere luogo nel periodo corrente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione per le ciliege temporaneamente conservate la cui domanda è stata presentata il 13 gennaio 1997, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2031/96, sono rilasciati nel limite del 22,07 % dei quantitativi richiesti.

Sono respinte le domande di titolo con prefissazione della restituzione per il prodotto di cui al primo comma presentate dopo il 13 gennaio 1997 e prima del 24 febbraio 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 48 del 27. 2. 1996, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 271 del 24. 10. 1996, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 316 del 4. 12. 1996, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 80/97 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1997

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 539/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2397/96 della Commissione⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preferenziale:

- di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento,
- di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento;

considerando che il regolamento (CE) n. 1985/96 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

(¹) GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.
 (²) GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 6.
 (³) GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.
 (⁴) GU n. L 327 del 18. 12. 1996, pag. 1.
 (⁵) GU n. L 264 del 17. 10. 1996, pag. 14.

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93⁽⁷⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁹⁾; sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽¹¹⁾;

considerando che per le rose a fiore piccolo originarie di Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 2188/96 della Commissione⁽¹²⁾;

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie d'Israele; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 modificato, è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 1997.

(⁶) GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.
 (⁷) GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.
 (⁸) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
 (⁹) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
 (¹⁰) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
 (¹¹) GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.
 (¹²) GU n. L 292 del 15. 11. 1996, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 81/97 DELLA COMMISSIONE**del 17 gennaio 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 gennaio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 15	052	41,9
	204	52,0
	212	113,8
	404	37,5
	624	198,7
	999	88,8
0707 00 10	053	198,8
	624	130,5
	999	164,7
0709 10 10	220	174,4
	999	174,4
0709 90 71	052	129,5
	053	197,1
	204	146,3
	999	157,6
0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	052	40,1
	204	42,6
	212	53,0
	220	35,1
	448	39,0
	600	64,3
	624	69,9
	999	49,1
0805 20 11	052	57,4
	204	63,9
	999	60,7
0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17, 0805 20 19	052	67,6
	464	89,9
	624	58,9
	662	48,8
	999	66,3
0805 30 20	052	73,9
	528	70,6
	600	69,7
	999	71,4
0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59	052	79,7
	060	46,6
	064	56,0
	400	90,5
	404	68,4
	720	78,1
	728	103,6
	999	74,7
	999	74,7
0808 20 31	052	132,8
	064	67,0
	400	109,6
	624	73,5
	999	95,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

VENTESIMA DIRETTIVA 97/1/CE DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1997

recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/41/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

previa consultazione del comitato scientifico di cosmetologia,

considerando che il governo francese ha comunicato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 76/768/CEE, di aver sospeso, per un periodo di un anno, l'immissione sul mercato, a titolo gratuito o a pagamento, dei prodotti cosmetici e di igiene corporea contenenti estratti di cervello, midollo spinale o globo oculare provenienti da animali di specie bovina di età superiore a sei mesi e da animali di specie ovina o caprina di età superiore a dodici mesi;

considerando che la decisione 96/362/CE della Commissione⁽³⁾ recante modifica della decisione 96/239/CE della Commissione⁽⁴⁾ relativa a misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, stipula che il Regno Unito non spedisce dal suo territorio negli altri Stati membri e in paesi terzi materiali ottenuti a partire da bovini abbattuti nel Regno Unito, destinati, tra l'altro, ad essere utilizzati in prodotti cosmetici, ad eccezione di quelli enumerati nell'allegato di tale decisione, e che il Regno Unito autorizza la produzione dei prodotti interessati esclusivamente in stabilimenti sotto controllo veterinario ufficiale che operano conformemente alle condizioni previste dall'allegato;

considerando che l'epizootia di encefalopatia spongiforme bovina (ESB) si è sviluppata nel Regno Unito ma che la sua distribuzione geografica attualmente è conosciuta in modo incompleto;

considerando che attualmente non è possibile diagnosticare la malattia durante il periodo di incubazione;

considerando che le conoscenze scientifiche sulle encefalopatie spongiformi evolvono costantemente e varie

pubblicazioni scientifiche e relazioni di istituzioni internazionali riconosciute, quali l'Organizzazione mondiale della sanità, potrebbero fornire informazioni nuove;

considerando che l'insorgere di una variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob (V-MCJ) solleva l'ipotesi di un'eventuale trasmissibilità dell'ESB all'uomo; che, tuttavia, la relazione di causalità tra la V-MCJ e l'esposizione della popolazione all'agente infettivo dell'ESB non è stata finora provata;

considerando che, secondo i dati disponibili attualmente, si è potuta riscontrare un'infettività soltanto nel cervello, nel midollo spinale e negli occhi dei bovini affetti da ESB;

considerando che si riconosce che i metodi di inattivazione raccomandati non possono essere utilizzati nel settore cosmetico per gli estratti di cervello, di midollo spinale e di occhi;

considerando che l'industria cosmetica applica da molti anni le raccomandazioni delle agenzie governative e internazionali in materia di ESB, che il Comitato di collegamento delle associazioni europee dell'industria di profumeria e della cosmesi (COLIPA) ha raccomandato ai suoi membri, il 22 aprile 1996, di non utilizzare tessuti bovini ed estratti di tessuti bovini provenienti dal cervello, dal midollo spinale e dagli occhi; che i tessuti e fluidi ovini e caprini provenienti dal cervello, dal midollo spinale e dagli occhi, nonché gli ingredienti derivati, non sono praticamente mai utilizzati nei prodotti cosmetici;

considerando i pareri emessi dal Comitato scientifico di cosmetologia il 21 ottobre 1994 e il 29 marzo, l'11 aprile e il 18 luglio 1996 sul rischio dell'utilizzazione dei materiali di origine bovina suscettibili di trasmettere l'agente infettivo dell'ESB;

considerando il parere del Comitato scientifico di cosmetologia del 2 ottobre 1996, secondo cui non si possono escludere rischi legati all'utilizzo nei prodotti cosmetici di tessuti e fluidi ovini e caprini provenienti dal cervello, dal midollo spinale e dagli occhi, nonché di ingredienti derivati;

considerando che l'esperienza ha provato che lo scrapie della pecora non presenta un pericolo per l'uomo, ma dati recenti hanno indicato che l'agente dell'ESB può essere trasmesso alle pecore e, di conseguenza, occorre tenere conto del fatto che la trasmissibilità dell'agente dell'ESB ha caratteristiche diverse da quelle dello scrapie;

(1) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

(2) GU n. L 198 dell'8. 8. 1996, pag. 36.

(3) GU n. L 139 del 12. 6. 1996, pag. 17.

(4) GU n. L 78 del 28. 3. 1996, pag. 47.

considerando che è necessario adottare misure volte a garantire la salute e la sicurezza dei consumatori senza attendere prove scientifiche irrefutabili di una relazione di causalità tra l'ESB e la MCJ o la sua variante;

considerando che è prudente, di conseguenza, vietare provvisoriamente l'utilizzazione di alcuni ingredienti di origine bovina, ovina e caprina nei prodotti cosmetici;

considerando che la presente direttiva dovrà essere riveduta una volta conclusosi l'esame dell'insieme degli elementi summenzionati, non oltre due anni dopo l'applicazione delle misure di cui in allegato;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato di adeguamento al progresso tecnico delle direttive, in vista di eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/768/CEE è modificata ai sensi dell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i prodotti cosmetici che contengono le sostanze di cui in allegato non possano essere immessi sul mercato a decorrere dal 30 giugno 1997.

Articolo 3

Non oltre due anni dopo la data di applicazione della direttiva, la Commissione propone un'eventuale modifica della presente direttiva, in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 giugno 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato II della direttiva 76/768/CEE è aggiunto il seguente numero 419:

«419. Tessuti e fluidi bovini, ovini e caprini provenienti dal cervello, dal midollo spinale e dagli occhi e ingredienti derivati.»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1996

relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE

(Caso IV/35.518 — Iridium)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/39/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

I. I FATTI

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

A. Introduzione

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

- (1) Il sistema Iridium è stato concepito dalla società statunitense Motorola Inc. nel 1987 per la fornitura di servizi di comunicazioni digitali senza filo (nel prosieguo «S-PCS») a copertura globale con l'ausilio di una costellazione di satelliti in bassa orbita terrestre (LEO). Tali servizi comprendono la comunicazione vocale, il radioavviso e la trasmissione di dati (ad esempio il facsimile) e sono forniti mediante telefoni portatili (bimodali o monomodali), telefoni montati su autoveicoli, ricevitori per radioavviso e altre apparecchiature messe a disposizione degli abbonati.

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 2,

Iridium conta di essere il primo organismo a fornire servizi globali S-PCS. Il sistema dovrebbe divenire operativo sul mercato entro il 1° ottobre 1998. Per realizzare tale obiettivo, nei prossimi 24 mesi dovranno essere messi in orbita 66 satelliti.

vista la domanda di attestazione negativa e la notificazione presentata a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17 in data 11 agosto 1995 dalle parti interessate,

visto il contenuto essenziale della domanda e della notificazione pubblicato⁽²⁾ a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 e dell'articolo 3 del protocollo 21 dell'accordo SEE,

B. Le parti

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

- (2) Motorola Inc. è un produttore statunitense di apparecchiature di telecomunicazioni senza fili ed elettroniche, sistemi, componenti e servizi per i mercati mondiali. Motorola è il promotore del progetto Iridium nonché il principale appaltatore dei segmenti spaziali dati in appalto dalla società Iridium e un grande fornitore di altri componenti del sistema Iridium.

considerando quanto segue:

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

⁽²⁾ GU n. C 255 del 3. 9. 1996, pag. 2.

La quota d'investimento di Motorola in Iridium è del 20,1 %. Motorola si è riservata il gateway⁽¹⁾ del Messico e dell'America centrale, ha una partecipazione nel gateway dell'America del Sud e condivide il gateway dell'America del Nord con Iridium Canada e Sprint.

Con lo «Space System Contract» Motorola si è impegnata a non produrre, per se stessa o per terzi, sistemi analoghi basati su satelliti senza la preventiva autorizzazione scritta di Iridium fino al 31 luglio 2003 o fino alla scadenza dello «Space System Contract», a seconda di quale delle due date è la più ravvicinata.

- (3) Oltre a Motorola, partecipano in Iridium 16 investitori strategici tra i quali figurano vari fornitori di servizi di telecomunicazioni e produttori di apparecchiature di tutto il mondo. Ciascuno di essi (ad eccezione di Lockheed Martin e Raytheon) dovrebbe essere proprietario e operatore di un gateway (da solo o insieme ad altri) e potrebbe anche fungere da prestatore di servizi (o designare altri a farlo) all'interno del territorio che gli è stato attribuito in esclusiva per la fornitura di servizi di gateway.

Gli investitori sono i seguenti: Iridium China (Hong Kong) Ltd (società cinese appartenente al gruppo China Great Wall Industry Corporation; quota d'investimento 4,4 %), Iridium Africa Co. (costituita dal gruppo saudita Mawarid Overseas Co. 2,5 %), Iridium Canada Inc. (di proprietà di una controllata di Motorola per il 33 % e di due controllate della società canadese BCE Inc.; 4,4 %), Iridium India Telecom Private Ltd (società indiana; 3,9 %), Iridium Middle East Co. (di proprietà di due gruppi sauditi; 5 %), Khrunichev State Research and Production Space Center (organismo russo; 4,4 %), Iridium Sudamerica (detenuta da una controllata di Motorola, un consorzio venezuelano e un gruppo brasiliano; 8,8 %), Korea mobile Telecommunications (controllata del conglomerato sudcoreano Sunkyong Business Group; 4,4 %), Lockheed Martin (società statunitense; 1,3 %), Nippon Iridium Co. (consorzio formato da due gruppi giapponesi, DDI Co. e Kyocera Co., e da una serie di altri investitori giapponesi; 13,2 %), Pacific Electric Wire & Cable Co. (società di Taiwan; 4,4 %), Raytheon Co. (società statunitense; 0,7 %), Sprint (società statunitense; 4,4 %) e Thai Satellite Telecommunications Co. Ltd (società thailandese; 4,4 %).

Fanno parte degli investitori strategici anche due società europee, STET (società italiana; 3,8 %) e Vebacom (società tedesca; 10 %). Ciascuna di

queste due società ha un proprio territorio per la fornitura di servizi di gateway che comprende parti diverse d'Europa e detiene i relativi diritti esclusivi per la costruzione e la gestione di un gateway su tale territorio. Le due società hanno concluso però un accordo per installare e gestire in comune i loro gateway e costituiranno a tal fine un'impresa comune. Il primo gateway sarà quello relativo all'Italia.

La maggior parte delle suddette società non sono ancora operative, essendo state costituite per investire in Iridium. Nella fase di sviluppo del sistema molti degli investitori forniranno servizi a Iridium, principalmente in qualità di subappaltatori di Motorola: China Great Wall e Khrunichev forniranno ad esempio servizi di lancio; Lockheed Martin è un subappaltatore fondamentale per la costruzione dei satelliti Iridium; Raytheon è uno dei principali responsabili della fornitura di antenne per satelliti e STET costruirà e gestirà, tramite la sua controllata Telespazio, il centro di controllo di riserva del sistema.

- (4) Iridium LLC, società di diritto statunitense, è stata costituita per creare e commercializzare il sistema di telecomunicazioni Iridium di cui deterrà il segmento spaziale, comprendente i satelliti e le relative infrastrutture terrestri per la fornitura di servizi Iridium.
- (5) La società avrà un ruolo centrale nella distribuzione dei servizi Iridium: definirà gli orientamenti per la designazione dei fornitori di servizi da parte degli operatori di gateway e fisserà le politiche commerciali e dei prezzi. Essa fornirà inoltre alcune funzioni di sostegno all'attività commerciale degli operatori di gateway e dei prestatori di servizi, compresa una stanza di compensazione per il calcolo degli importi dovuti rispettivamente da Iridium e da ciascun operatore di gateway.
- (6) Iridium sarà gestita da un consiglio di amministrazione di 24 membri, 23 dei quali saranno designati dagli investitori; il presidente sarà eletto dagli altri 23 membri. Il consiglio di amministrazione delegherà alcune competenze esecutive al comitato esecutivo della società, che comprenderà anche un direttore generale e un presidente. Il presidente del consiglio di amministrazione assumerà anche la carica di direttore generale e avrà il compito di dirigere tutte le attività economiche e finanziarie della società. Il presidente sarà responsabile, all'interno del comitato direttivo, delle attività economiche e finanziarie e del patrimonio della società, sotto il controllo del consiglio di amministrazione e del direttore generale. La direzione sarà responsabile dell'esecuzione delle direttive del consiglio di amministrazione e dovrà tenerlo al corrente dei progressi compiuti nello sviluppo della società e nelle attività della stessa.

(1) Per la descrizione di un gateway si veda il considerando 12.

- (7) Le decisioni del consiglio di amministrazione saranno adottate a maggioranza semplice.

C. Il sistema Iridium

1. La rete

- (8) Il sistema⁽¹⁾ consisterà nel segmento spaziale, nei gateway e nei terminali portatili degli utenti. Iridium avrà la proprietà del segmento spaziale, mentre gli investitori e operatori dei gateway avranno la proprietà dei gateway e li gestiranno, e gli abbonati acquisteranno o affitteranno l'apparecchiatura terminale dai prestatori di servizi e altri dettaglianti.
- (9) Il segmento spaziale comprende i satelliti⁽²⁾ e il segmento di controllo del sistema (SCS), necessario per sorvegliare, gestire e controllare i satelliti e la fornitura dei servizi.
- (10) Iridium intende gestire una costellazione di 66⁽³⁾ satelliti a bassa orbita (780 km dalla superficie terrestre). I satelliti saranno posizionati in 6 piani di 11 satelliti ciascuno in orbita quasi polare. Ciascun satellite compirà una rivoluzione terrestre ogni 100 minuti e coprirà un'area circolare avente un diametro approssimativo di 4 700 km.

I satelliti sono attrezzati per comunicare con i terminali degli utenti e per trasmettersi direttamente le comunicazioni tra loro. Per quest'ultima operazione ciascun satellite Iridium disporrà di 4 antenne d'interconnessione che gli consentiranno di comunicare e d'indirizzare il traffico verso il satellite precedente e quello seguente sullo stesso piano orbitale e verso i satelliti vicini ruotanti sui piani orbitali adiacenti. I collegamenti intersatellite forniscono accesso al sistema Iridium indipendentemente dall'ubicazione del gateway, inviando una chiamata da satellite a satellite fino a collegarla al gateway più adeguato alla sua particolare destinazione. Il sistema consente così a ciascun utente di un paese in cui sia autorizzato il servizio Iridium di ricevere chiamate provenienti da qualsiasi gateway.

⁽¹⁾ I costi totali di realizzazione del sistema sono stimati in 4,7 miliardi di USD circa (esclusi gli apparecchi telefonici).

⁽²⁾ Il sistema utilizzerà una frequenza della gamma 1616-1626,5 Mhz per i collegamenti con gli utenti (gamma riservata ai sistemi S-PCS dalla WRC '92), 19,4-19,6 Ghz e 29,1-29,3 Ghz per i collegamenti con l'alimentatore e il gateway (spazio-terra e terra-spazio) e 23,18-23,38 Ghz per i collegamenti intersatellite.

⁽³⁾ Il sistema comprende anche una serie di satelliti di riserva che si trovano in orbita e possono essere utilizzati per sostituire i satelliti in avaria.

- (11) Il segmento di controllo del sistema (SCS) comprende un centro principale di controllo⁽⁴⁾ (situato negli Stati Uniti), un centro di controllo di riserva (che sarà installato in Italia) e due stazioni di tracciamento della posizione, telemisurazione e controllo (TT&C)⁽⁵⁾ situate in Canada e nelle Hawaii.

- (12) I gateway sono commutatori che comunicano con le unità degli abbonati e con gli altri satelliti tramite l'SCS e la costellazione. Essi fungono da interfaccia tra la costellazione dei satelliti e la rete telefonica pubblica commutata (PSTN). Come si è detto i gateway saranno di proprietà degli investitori. Il sistema Iridium dovrebbe disporre di 13 gateway.

Le funzioni concrete di un gateway saranno: provvedere alla fatturazione delle chiamate degli utenti, trattare le chiamate, reperire e seguire l'ubicazione di ciascun utente e comunicare con la PSTN con la quale sarà interconnesso (in caso di chiamate dirette ad utenti stanziali).

- (13) Infine, gli apparecchi telefonici saranno prodotti da grandi fabbricanti di apparecchiature. Motorola ha accettato di concedere ad altri produttori il diritto di utilizzare le informazioni di sua proprietà per fabbricare e vendere apparecchiature per utenti compatibili con il sistema Iridium, a condizioni ragionevoli, accettabili per entrambe le parti. La maggior parte degli apparecchi saranno bimodali, cioè capaci di funzionare sia con il sistema via satellite che con il sistema cellulare terrestre (inclusi i sistemi GSM) e potranno perciò selezionare, automaticamente o tramite l'utente, il modo di operazione, via satellite o terrestre.

2. Distribuzione dei servizi

- (14) La distribuzione dei servizi Iridium coinvolgerà varie società che partecipano agli accordi notificati.

— Iridium sarà responsabile delle funzioni centrali, quali il segmento spaziale e taluni sistemi di supporto delle attività commerciali, compresa la stanza di compensazione;

— gli operatori di gateway saranno responsabili dei gateway;

— i prestatori di servizi forniranno i servizi all'utenza e venderanno e/o affitteranno le apparecchiature agli abbonati.

⁽⁴⁾ L'infrastruttura principale di controllo controllerà il funzionamento e lo stato dei satelliti e gestirà la rete. L'infrastruttura di controllo di riserva sostituirà l'infrastruttura principale in caso di guasto e controllerà i satelliti di riserva in orbita.

⁽⁵⁾ Le stazioni TT&C seguiranno i movimenti dei satelliti e ne aggiusteranno l'orbita per mantenere la costellazione.

a) Operatori di gateway

- (15) Ai sensi degli accordi di sottoscrizione delle azioni, ciascun investitore in Iridium sarà designato operatore di gateway e avrà i diritti esclusivi per la fornitura di servizi Iridium sul territorio geografico definito nel contratto. Iridium non autorizzerà nessun altro operatore a fornire servizi di gateway o a costruire gateway sul territorio di detto investitore.
- (16) Inoltre, gli operatori di gateway avranno il diritto esclusivo di svolgere la funzione di fornitori di servizi all'interno del territorio loro attribuito e/o di designare terzi a farlo.
- (17) Infine, nel quadro di accordi di autorizzazione, Iridium fornirà agli operatori di gateway e ai prestatori di servizi da essi designati l'accesso continuo al sistema spaziale Iridium. Tale diritto è subordinato all'osservanza costante delle disposizioni obbligatorie definite nelle «Iridium System Practices»⁽¹⁾.
- (18) Da parte loro gli operatori di gateway dovranno:
- chiedere, ottenere e mantenere tutte le autorizzazioni governative e le assegnazioni di frequenze necessarie a costruire e gestire il gateway e a fornire i relativi servizi in ciascuno dei paesi compresi nel territorio che fa capo al gateway;
 - costruire il gateway e provvedere alla sua gestione e manutenzione;
 - istituire e mantenere un'adeguata interconnessione nonché accordi di accesso e regolamento con ciascuna PSTN operante sul territorio che fa capo al gateway;
 - fornire servizi di gateway ai prestatori di servizi da essi designati in ciascuno dei paesi compresi nel territorio loro attribuito.

b) Prestatori di servizi

- (19) I prestatori di servizi saranno responsabili della commercializzazione e della vendita al dettaglio dei servizi e dei terminali e saranno a contatto diretto con gli utenti finali. Essi saranno responsabili anche di tutti gli aspetti della gestione dei conti e

⁽¹⁾ Le «Iridium System Practices» (ISP) sono un insieme di linee-guida, raccomandazioni, norme, piani e altre istruzioni relative ad aspetti tecnici e operativi associati al funzionamento del sistema Iridium. Alcune parti tecniche e operative di queste pratiche sono considerate obbligatorie per garantire un alto grado d'integrità di rete. Le ISP non sono state ancora elaborate nemmeno a livello di progetto.

del servizio clientela, compresi il credito, la fatturazione, la contabilità e il rischio di credito. Dovranno inoltre cooperare affinché gli operatori di gateway possano ottenere le autorizzazioni regolamentari e le assegnazioni di frequenza all'interno dei loro territori.

- (20) I prestatori di servizi saranno di regola nominati su base non esclusiva per consentire l'accesso alla più ampia base di clienti possibile e per garantire sufficienti apparecchiature per gli abbonati e un buon servizio clientela sul territorio del gateway. Ciò vale per i mercati delle radiocomunicazioni, aperti alla concorrenza. In altri mercati potrebbero tuttavia essere possibili accordi esclusivi di fornitura di servizi. È previsto che molti prestatori di servizi siano anche fornitori locali di servizi di radiotelefonica cellulare. In tal caso i servizi S-PCS saranno offerti in genere da reti di radiocomunicazioni terrestri come servizi a tariffa maggiorata, per estendere la copertura ad aree esterne alla copertura terrestre o nelle quali il roaming terrestre non è possibile.

È previsto che una stessa società possa fungere da prestatore di servizi per più di un investitore/operatore di gateway. Inoltre, i prestatori di servizi possono operare in più di un paese all'interno del territorio facente capo ad un gateway.

- (21) I prestatori di servizi saranno designati dagli operatori di gateway conformemente agli orientamenti stabiliti da Iridium. Secondo quanto esposto nella notifica, una classificazione iniziale di prestatori di servizi ne vaglierà la posizione finanziaria, la reputazione, i rapporti con i clienti e le risorse. I più importanti elementi di selezione saranno l'esistenza di una consistente base di abbonati a servizi di radiofonia mobile e il livello delle prestazioni del potenziale prestatore di servizi per quanto riguarda l'assistenza ai clienti e il servizio fatturazione, che sono essenziali per un'adeguata fornitura del servizio.

c) Struttura delle tariffe

- (22) Le tariffe applicate agli abbonati saranno costituite da 4 elementi:

- 1) un importo dovuto dall'operatore di gateway a Iridium per l'utilizzo del segmento spaziale, fissato dal consiglio di amministrazione di Iridium;
- 2) un importo da versare all'operatore di gateway per l'utilizzo del collegamento di gateway; l'ope-

ratore stabilisce il prezzo, secondo gli orientamenti e le raccomandazioni di Iridium, entro i limiti consentiti dalla legislazione applicabile;

- 3) un importo da versare al fornitore di servizi;
- 4) un eventuale importo finale («tail charge») da versare alla rete telefonica pubblica commutata che dà origine alla chiamata o la completa.
- (23) I fornitori di servizi saranno il centro di riscossione dei pagamenti effettuati dagli abbonati. Gli introiti saranno distribuiti dalla stanza di compensazione gestita da Iridium.

La stanza di compensazione fungerà pertanto da centro di raccolta degli estratti dettagliati delle chiamate e procederà al calcolo delle rispettive posizioni di Iridium e di tutti i gateway e al loro regolamento.

- (24) Si calcola che i clienti finali dei servizi vocali pagheranno, in media, un canone mensile di 50 USD circa e una tariffa per il traffico vocale al minuto di 3 USD circa⁽¹⁾ più gli eventuali importi finali da accreditare alla PSTN.

D. Il mercato di riferimento

1. Il mercato dei prodotti

- (25) Il termine S-PCS sta ad indicare una rete di fornitura di servizi di comunicazioni personali via satellite, normalmente a livello mondiale. Un sistema S-PCS comprende una costellazione di satelliti LEO (low earth orbit), cioè in bassa orbita terrestre, MEO (medium earth orbit), cioè in orbita terrestre media o GEO (geostationary earth orbit), cioè in orbita terrestre geostazionaria⁽²⁾, le loro stazioni terrestri di controllo e una serie di stazioni terrestri gateway tramite le quali viene fornito l'accesso alle reti terrestri fisse o mobili. Una tale configurazione consente la mobilità totale degli utenti e la loro identificazione in qualsiasi punto del mondo tramite un unico numero, attraverso l'uso di funzioni «intelligenti», simili a quelle dei sistemi

cellulari digitali terrestri (quali il GSM), che saranno collocate nelle stazioni terrestri o negli stessi satelliti.

- (26) Si prevede che il servizio vocale sarà la prima applicazione di tali reti, ma saranno sviluppati anche altri segmenti quali i cosiddetti assistenti digitali personali mobili, la trasmissione di dati e il radioavviso.
- (27) I sistemi LEO e MEO (che saranno utilizzati dalla maggior parte dei sistemi S-PCS attualmente annunciati) non presentano un alto grado di sostituibilità con i sistemi GEO esistenti o progettati. I satelliti geostazionari sono più complessi e più cari degli altri satelliti e richiedono una maggior cooperazione da parte degli utenti finali per stabilire un collegamento a vista diretto e non ostruito con uno dei satelliti. Inoltre, le perdite di potenza dovute alla grande distanza dalla terra rendono per il momento impossibile l'utilizzo di apparecchi portatili⁽³⁾. La grande distanza dalla terra causa inoltre un'eco e ritardi nella ricezione (dell'ordine di mezzo secondo circa, che è molto in confronto ai 20-151 millisecondi di un sistema LEO quale Iridium), che disturbano seriamente le normali comunicazioni vocali. Inoltre, gli abbonati ad un sistema con satellite GEO che si trovano a latitudini elevate (cioè vicino ai poli) sono soggetti ad un effetto di oscuramento che rende difficile stabilire le comunicazioni.

- (28) I sistemi S-PCS dovrebbero andare a completare le tecnologie mobili terrestri senza filo GSM e la telefonia digitale senza filo all'interno di un raggio fisso (DECT), soprattutto in regioni in cui la rete cellulare non è riuscita a penetrare (ad esempio nelle zone rurali dei paesi sviluppati e nelle zone urbane e rurali dei paesi a basso reddito) o laddove il «roaming» terrestre non è possibile per incompatibilità di tecnologie. Essi verranno offerti dagli operatori delle reti GSM come una prestazione supplementare a tariffa maggiorata.

Tuttavia, il sistema S-PCS non intende competere con il sistema cellulare terrestre e il sistema di radioavviso in zone urbane o densamente popolate, dati i vantaggi che tali sistemi presentano in termini di costo, qualità della voce e potenza del segnale. Sotto questo aspetto le prestazioni del sistema S-PCS sono di qualità inferiore nelle zone urbane per l'alta densità degli ostacoli (ad esempio edifici). Tale degradazione delle prestazioni è ulteriormente accentuata negli autoveicoli in movimento sprovvisti di antenne esterne e in particolare all'interno degli edifici.

⁽¹⁾ Una quota della tassa di accesso e della tassa di utilizzo andrà a Iridium, che prevede inoltre di prelevare un importo supplementare per la sua funzione di stanza di compensazione. Il resto della tariffa andrà a compensare gli operatori di gateway, i fornitori del servizio e altre parti.

⁽²⁾ I satelliti LEO sono in orbita a circa 900 km dalla terra. La piena copertura della superficie terrestre richiederebbe un minimo di 66 satelliti. Questo è il tipo di orbita scelto da Iridium.

I satelliti MEO si trovano a circa 10 000 km dalla terra. La piena copertura della superficie terrestre richiederebbe un minimo di 10 satelliti.

I satelliti GEO si trovano a circa 36 000 km dalla terra. La piena copertura della superficie terrestre richiederebbe solo 3 satelliti di questo tipo.

⁽³⁾ Il più piccolo ricevitore GEO ha le dimensioni di una valigetta.

(29) Si prevede, inoltre, che i sistemi S-PCS fungeranno da complemento e persino da sostituto della rete telefonica pubblica fissa commutata, migliorando la fornitura del servizio in zone remote a bassa densità di popolazione e/o laddove l'infrastruttura terrestre è inadeguata.

(30) I principali utenti del sistema S-PCS saranno gli uomini d'affari che, nei loro spostamenti internazionali, potranno utilizzare i terminali bimodali⁽¹⁾ nel modo terrestre quando si trovano all'interno di una determinata rete e passare al modo via satellite nelle zone al di fuori della copertura terrestre o coperte da reti incompatibili. Altre importanti categorie di utenti saranno le comunità rurali, i governi e il settore aeronautico.

2. Il mercato geografico

(31) Quando sarà completamente operativo, il sistema Iridium sarà in grado di fornire una copertura globale sotto il profilo tecnico. Le esatte dimensioni del mercato geografico sono tuttavia difficili da stabilire. Le conclusioni della Commissione nel caso specifico non sono peraltro alterate dal fatto che il mercato risulti alla fin fine veramente mondiale o sia invece di dimensioni più ristrette. L'ampiezza precisa del mercato geografico può pertanto restare indeterminata.

3. Concorrenza nel futuro mercato mondiale dei sistemi S-PCS

(32) I sistemi S-PCS rappresentano un mercato che determinerà prevedibilmente entrate per 10-20 miliardi di ECU nei prossimi 10 anni. Si prevede che la concorrenza sarà molto forte e verrà non solo dagli altri sistemi S-PCS, ma anche dalle reti terrestri.

(33) Si sa che esistono una serie di progetti alternativi intesi ad offrire servizi di telecomunicazioni via satellite basati su terminali portatili, alcuni dei quali (i cosiddetti «piccoli LEO») hanno una gamma di prodotti più ristretta e/o una copertura geografica più limitata, mentre altri (i cosiddetti «grandi LEO») si rivolgono allo stesso mercato di Iridium. La maggior parte dei progettati sistemi S-PCS sono dovuti ad iniziative guidate dagli Stati Uniti. Tuttavia, l'industria europea partecipa già in modo sostanziale ai progetti S-PCS esistenti. I più importanti concorrenti di Iridium saranno:

— Inmarsat-P/ICO⁽²⁾

(34) ICO è un sistema S-PCS sponsorizzato da Inmarsat e da una parte sostanziale dei suoi aderenti. Diversamente da Iridium il sistema utilizzerà 10 satelliti in ICO (intermediate circular orbit, un'orbita circolare intermedia compresa nelle orbite MEO) per fornire servizi di telecomunicazioni mobili mondiali e altri servizi accessori. Il sistema dovrebbe divenire operativo entro la fine dell'anno 2000. I costi del sistema si avvicinano a 3 miliardi di USD.

— Globalstar

(35) Globalstar intende costituire un sistema S-PCS dotato di 48 satelliti LEO. Il consorzio Globalstar è guidato e sponsorizzato da Loral Corporation, una società degli Stati Uniti leader nel campo dell'elettronica applicata alla difesa e dell'industria spaziale. Tra i suoi partner/contraenti vi sono le società aerospaziali europee Alcatel (Francia), Aérospatiale (Francia), Alenia (Italia), Deutsche Aerospace (Germania) e TESAM, un'impresa comune costituita da Alcatel e France Télécom. Il costo totale del sistema è stimato ammontare a 2 miliardi di USD.

Globalstar conta di lanciare in orbita i primi satelliti nella seconda metà del 1997 e d'iniziare le operazioni commerciali nel 1998 con una costellazione di 24 satelliti. La copertura totale, con una costellazione di 48 satelliti, dovrebbe essere raggiunta nella prima metà del 1999.

— Odyssey

(36) Il sistema S-PCS Odyssey è sostenuto dalla società aerospaziale statunitense TRW e dalla società di telecomunicazioni canadese Teleglobe Inc. Odyssey disporrà di 12 satelliti MEO e dovrebbe divenire operativo entro il 1999.

E. Gli accordi notificati

(37) Gli accordi notificati sono i seguenti:

— il «contratto di sviluppo di una rete terrestre», concluso tra Iridium e Motorola;

— gli «accordi di sottoscrizione di azioni», compresi quelli firmati con STET e Vebacom;

— il «contratto relativo al sistema spaziale», concluso tra Iridium e Motorola;

⁽¹⁾ Si prevede che la differenza di prezzo tra il sistema bimodale (via satellite e GSM) e il sistema semplice (solo GSM) sarà solo del 10 %.

⁽²⁾ Per i particolari relativi al sistema Inmarsat-P si veda la comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 pubblicata nella GU n. C 304 del 15. 11. 1995, pag. 6.

- il «contratto di utilizzo e manutenzione del sistema di comunicazione Iridium», concluso tra Iridium e Motorola;
- gli «accordi di autorizzazione dei gateway», conclusi tra Iridium e STET e Vebacom.

(38) In una notifica successiva, le parti hanno sottoposto un memorandum d'intesa standard (non vincolante) che dovrà essere utilizzato dagli operatori di gateway per la designazione di prestatori di servizi e per la «guida alla scelta di prestatori di servizi destinata agli operatori di gateway Iridium».

F. Osservazioni di terzi interessati

(39) In seguito alla pubblicazione della comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 e dell'articolo 3 del protocollo 21 dell'accordo SEE, la Commissione ha ricevuto le osservazioni di tre terzi interessati. Dopo averle accuratamente esaminate, la Commissione ha concluso che non erano di natura tale da indurla a modificare la sua iniziale posizione favorevole.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE alla costituzione di Iridium

(40) I soci di Iridium non possono essere considerati concorrenti effettivi o potenziali sul mercato dei sistemi S-PCS per le ragioni esposte di seguito.

- Il progetto S-PCS non è stato ancora sperimentato. Per sua natura la realizzazione della rete S-PCS costituisce un programma complesso che comporta rischi considerevoli e non potrà essere valutato finché non si troverà nella configurazione operativa, con un notevole volume di traffico, circostanza che non si verificherà prima dell'inizio del prossimo secolo.
- Non si può ragionevolmente attendere da nessun investitore in Iridium che sostenga da solo gli investimenti finanziari necessari a creare e a gestire un sistema S-PCS mondiale. Come indicato sopra, gli investimenti necessari all'installazione del sistema Iridium si avvicinano ai 5 miliardi di USD. I sistemi mondiali S-PCS concorrenti sono di un ordine di grandezza comparabile.
- Inoltre, nessun investitore in Iridium è in grado di assumere il considerevole rischio di guasti tecnici insito nelle operazioni spaziali. Incidenti

di lancio⁽¹⁾, satelliti che dall'orbita transitoria non riescono a raggiungere la posizione definitiva, satelliti che non funzionano correttamente o che sfuggono al controllo una volta raggiunta la posizione definitiva, sono avvenimenti tuttora comuni nelle operazioni spaziali e quando si verificano comportano normalmente la perdita totale del satellite (è già possibile recuperare o riparare un satellite in orbita, ma a costi proibitivi).

Al suddetto rischio si aggiunge il rischio di un fallimento commerciale dovuto al fatto che i sistemi S-PCS sono frutto di una concezione completamente nuova e persino rivoluzionaria, che nelle parti più sviluppate del mondo incontrerà con ogni probabilità una forte concorrenza da parte dei servizi cellulari mobili terrestri. Differenti sistemi S-PCS possono inoltre entrare in concorrenza tra loro.

— Dato inoltre il raggio d'azione mondiale del sistema, nessun investitore in Iridium possiede le autorizzazioni e le licenze necessarie a fornire servizi di telecomunicazioni via satellite su scala mondiale. Per creare e gestire un sistema S-PCS come l'Iridium sono necessarie le seguenti autorizzazioni/condizioni:

- a) l'allocazione internazionale, da parte della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (WRC) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), della gamma di frequenze necessaria ai collegamenti tra gli utenti del sistema, i gateway e i satelliti (WRC '92 e '95 hanno trattato questioni di allocazione della gamma);
- b) una licenza della competente autorità di regolamentazione per la costruzione, il lancio e la gestione della costellazione di satelliti (Iridium ha ricevuto la licenza, nel gennaio 1995, dalla Commissione federale per le comunicazioni degli Stati Uniti, che l'ha concessa anche ad altri quattro sistemi S-PCS con base negli Stati Uniti, tra cui Globalstar e Odyssey);
- c) in ciascun paese in cui sarà installato un gateway o un terminale di controllo del sistema, un'autorizzazione a costruire e a gestire tali strutture;
- d) in ciascun paese in cui sarà operativa un'apparecchiatura per abbonati, l'autorizzazione a

⁽¹⁾ La concentrazione di lanci prevista da Iridium (66 satelliti in 24 mesi, con lanci di vari satelliti per volta) non è ancora stata sperimentata su base commerciale.

gestire tale apparecchiatura insieme al sistema, compresa la gamma necessaria ai collegamenti con gli utenti⁽¹⁾;

e) il coordinamento internazionale del sistema con altre entità che utilizzano o si propongono di utilizzare la gamma di frequenze necessaria al sistema, per garantire che non vi siano interferenze nocive;

f) consultazioni con Intelsat e Inmarsat per garantire la compatibilità tecnica con i loro sistemi ed evitare di danneggiarli economicamente.

— Infine, il complesso di tecnologie necessario ad un sistema S-PCS è fuori della portata dei singoli investitori in Iridium. Anche se Motorola possiede i diritti per molte delle tecnologie necessarie al sistema Iridium, vari altri investitori svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo d'importanti elementi del sistema che Motorola non potrebbe sostenere. È il caso di Lockheed Martin per i satelliti stessi, Raytheon per le antenne, China Great Wall e Khrunichev per i lanciarazzi, ecc.

(41) Si può concludere pertanto, in base alle precedenti considerazioni, che la costituzione di Iridium rappresenta l'ingresso di un concorrente valido in un settore completamente nuovo del mercato delle telecomunicazioni mobili e che, di conseguenza, l'impresa comune non ricade nel disposto dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE né dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.

B. Applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE alla politica dei prezzi di Iridium e alla distribuzione dei suoi servizi: restrizioni accessorie

(42) Conformemente al paragrafo 3.1 di ciascun accordo di autorizzazione di gateway, il consiglio di amministrazione di Iridium stabilirà la tariffa di accesso al segmento spaziale (detenuto da Iridium). Tale organo può inoltre proporre orientamenti in materia di prezzi. Secondo tali orientamenti, che tengono conto del prezzo da pagare a Iridium per accedere al segmento spaziale, gli operatori di gateway possono stabilire autonomamente i prezzi entro una determinata forcella. Gli orientamenti contengono anche le regole di ripartizione degli addebiti tra i vari gateway utilizzati nelle chiamate,

le norme relative alle valute e ai tassi di cambio. Ogni operatore di gateway è tenuto a seguire tali orientamenti entro i limiti consentiti dalla legislazione applicabile.

Gli orientamenti sono intesi a garantire la coerenza e l'integrità del servizio mondiale che Iridium fornirà. La coerenza è particolarmente importante per i potenziali utenti del sistema: essi si sposteranno per lo più tra zone diverse del mondo, ma vorranno cionondimeno ricevere un'unica fattura in un'unica valuta. In queste circostanze, com'è stato riconosciuto nella decisione IPSP⁽²⁾, il principio di applicare prezzi e altre condizioni uniformi nei diversi territori, unitamente ad una commercializzazione decentralizzata, sembra appropriato a soddisfare le esigenze dei clienti.

(43) La distribuzione dei servizi Iridium sarà organizzata, da un lato, intorno agli operatori di gateway — gli investitori strategici di Iridium — che dispongono di diritti esclusivi nei loro rispettivi territori, e, d'altro lato, intorno ai prestatori di servizi nominati dagli operatori di gateway, normalmente su base non esclusiva. In quanto «produttore» dei servizi, Iridium manterrà alcune funzioni centrali per garantire la coerenza del sistema.

(44) Ai sensi del paragrafo 3 di ciascun accordo di sottoscrizione delle azioni, gli investitori in Iridium (cioè gli operatori di gateway) otterranno diritti esclusivi in relazione al territorio contemplato nell'accordo. Possedere i diritti esclusivi significa fondamentalmente che nessun'altra società potrà acquistare i diritti da Iridium per i) costruire e gestire un gateway all'interno dello stesso territorio e ii) fornire servizi Iridium su tale territorio. In cambio gli operatori di gateway devono costruire, mantenere e gestire il gateway e svolgere vari altri compiti, come ottenere le necessarie autorizzazioni per il sistema Iridium nei paesi compresi nei loro rispettivi territori, tutte attività che possono essere costose e laboriose. In queste circostanze, e tenendo conto dei rischi molto elevati connessi al sistema Iridium e della necessità di attrarre operatori di gateway di tutto il mondo per garantire una copertura totale, l'esclusività può essere considerata come un incentivo agli investitori perché assumano tali rischi.

(45) Inoltre, qualsiasi possibile effetto restrittivo dovuto all'esclusività è ridotto dai seguenti elementi:

1) non è vietato né agli operatori di gateway né ai prestatori di servizi avere relazioni commerciali con promotori di sistemi concorrenti; per quanto riguarda i prestatori di servizi è anzi

(1) Nella Comunità, benché i diritti esclusivi e speciali relativi all'uso dell'apparecchiatura terminale e alla fornitura di servizi di telecomunicazioni (esclusa fino al 1998 la telefonia vocale) siano stati recentemente aboliti [direttiva 94/46/CE della Commissione (GU n. L 268 del 19. 10. 1995, pag. 5)], non è stato ancora sviluppato un approccio comune alla concessione di frequenze.

(2) GU n. L 354 del 31. 12. 1994, pag. 75, considerando 55.

previsto che alcuni di essi (normalmente gli operatori di cellulari terrestri) forniscano quanti più sistemi S-PCS possibile, per rendere più attraenti le proprie offerte di cellulari ai clienti (i sistemi S-PCS saranno offerti come servizio complementare, a tariffa maggiorata, ai prodotti cellulari terrestri).

A questo proposito, per quanto riguarda STET, che è l'unico socio ad avere ancora diritti esclusivi per la fornitura di servizi e infrastrutture di telecomunicazioni, le parti hanno confermato che gli accordi Iridium non incideranno sulla capacità di qualsiasi altra società o persona ad avere accesso all'infrastruttura di telecomunicazioni di STET diversa dagli elementi di servizio specificamente sviluppati da STET per il sistema Iridium;

- 2) l'accordo non vieta ai prestatori di servizi di vendere servizi Iridium a clienti non residenti nella stessa zona o nello stesso paese dell'operatore di gateway/investitore;
 - 3) i sistemi intelligenti a bordo dei satelliti consentono di raggiungere qualsiasi utente a partire da qualsiasi gateway; a questo proposito è previsto che gli abbonati (clienti) di un determinato gateway che si trasferiscono nella zona di competenza di un altro gateway potranno mantenere il contratto originario e non saranno obbligati a firmarne uno nuovo con un prestatore di servizi del gestore del gateway avente diritti esclusivi sul nuovo paese;
 - 4) dato il carattere globale dei servizi, nella maggior parte dei casi un'unica chiamata coinvolgerà vari gateway;
 - 5) si prevede che altri sistemi S-PCS e i sistemi cellulari terrestri faranno una forte concorrenza ai servizi Iridium;
 - 6) tutta la capacità fornita dai satelliti del sistema Iridium sarà utilizzata da Iridium, dai suoi operatori di gateway e prestatori di servizi per i loro servizi di telecomunicazioni; non vi saranno capacità residue per terzi.
- (46) Infine, l'esclusiva è dovuta anche alla configurazione dei satelliti: ogni satellite dispone di antenne per collegarsi simultaneamente solo con tre gateway nel suo cono di trasmissione (una quarta antenna è tenuta in riserva in caso di guasto). Questa caratteristica impone un numero limitato di gateway.
- (47) Per quanto riguarda gli orientamenti per la designazione dei prestatori di servizi, la Commissione è del parere che i criteri di selezione sopra descritti siano obiettivi e dettati da esigenze di qualità.
- (48) Le circostanze particolari del caso qui esaminato portano a concludere che la politica dei prezzi di

Iridium in forma di orientamenti, l'esclusiva concessa agli operatori di gateway e gli orientamenti per la selezione dei prestatori di servizi sono direttamente legati e necessari alla realizzazione e al buon funzionamento del sistema Iridium. Essi vanno considerati pertanto restrizioni accessorie al sistema Iridium, ai sensi delle regole di concorrenza del trattato CE e dell'accordo SEE.

Tuttavia, la pertinenza di tale conclusione circa il carattere accessorio dei diritti di esclusiva concessi agli operatori di gateway/investitori potrebbe essere riesaminata qualora le circostanze particolari del caso mutassero sostanzialmente, ad esempio se Iridium dovesse acquisire una posizione dominante nell'effettiva fornitura di servizi S-PCS.

- (49) Le restrizioni accessorie devono essere valutate come elementi della costituzione della società. Pertanto, poiché si è concluso che Iridium non ricade nel disposto dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE né dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE, altrettanto deve concludersi riguardo alle restrizioni sopra illustrate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In base agli elementi di cui dispone, la Commissione non ha motivo di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE, nei riguardi degli accordi notificati relativi alla costituzione di Iridium.

Articolo 2

In base agli elementi di cui dispone, la Commissione non ha motivo di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE, nei confronti delle politiche dei prezzi che Iridium fisserà sotto forma di orientamenti a norma del paragrafo 3.1 degli accordi di autorizzazione dei gateway, nei confronti dei diritti di distribuzione esclusiva concessi agli operatori di gateway/investitori a norma del paragrafo 3 degli accordi di sottoscrizione delle azioni e nei confronti degli orientamenti per la selezione dei prestatori di servizi, così come sono stati notificati.

Articolo 3

È destinataria della presente decisione:

Iridium LLC
1401 H. Street, NW
Washington, DC 2005
USA

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1996

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

(97/40/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 619/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CE) n. 589/96 della Commissione, del 2 aprile 1996, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/96 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 dicembre 1996, espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 589/96, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° gennaio 1997, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE

del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi⁽⁴⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 dicembre 1996, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Germania:

— 170,000 tonnellate originarie del Botswana;

Regno Unito:

— 21,000 tonnellate originarie del Botswana,
— 24,200 tonnellate originarie dello Swaziland,
— 1 720,000 tonnellate originarie dello Zimbabwe,
— 1 082,000 tonnellate originarie della Namibia.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 589/96, nei primi dieci giorni del mese di gennaio 1997 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate:

— Botswana: 18 916,000 tonnellate,
— Kenia: 142,000 tonnellate,
— Madagascar: 7 579,000 tonnellate,
— Swaziland: 3 363,000 tonnellate,
— Zimbabwe: 9 100,000 tonnellate,
— Namibia: 13 000,000 tonnellate.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 84 del 3. 4. 1996, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
